Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 210

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 7 settembre 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato

Agli effetti dell'applicazione delle leggi vigenti il Brasile è da considerarsi Stato nemico a decorrere dal 22 agosto 1942-XX.

(3475)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 17 luglio 1942-XX, n. 967.
Pagamenti per conto della Cassa militare di Gimma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A richiesta dei beneficiari delle somme versate da terzi alla Cassa militare di Gimma può farsi luogo, in casi eccezionali e di motivata necessità, sui fondi trasportati nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana ai termini dei Regi decreti-legge 1° maggio 1941-XIX, n. 427, convertito nella legge 8 dicembre 1941-XX, n. 1439, e 21 giugno 1941-XIX, n. 570, convertito nella legge 14 settembre 1941-XIX, n. 1139, al pagamento delle somme versate nella Cassa stessa, qualora queste non superino le lire diecimila complessive per ogni beneficiario. Per somme superiori può farsi luogo soltanto al pagamento di un acconto di lire diecimila, aumentato della metà della differenza tra questa cifra e quella effettivamente segnalata come versata alla suddetta Cassa militare.

Nessun altro pagamento può essere disposto sino a che non siano effettuati definitivi accertamenti.

Art. 2.

Per i pagamenti da effettuare ai termini del precedente articolo, devono essere osservate, in quanto applicabili, le norme contenute nella legge 5 dicembre 1941-XX, n. 1477, modificate come appresso indicato.

I pagamenti stessi sono disposti mediante autorizzazione del Ministro per l'Africa Italiana, sentito il parere della Commissione istituita con l'art. 2 di detta legge.

Art. 3.

Nella corresponsione dei pagamenti totali o parziali devono osservarsi le cautele atte ad impedire indebiti o duplicati pagamenti. A tale scopo l'Amministrazione richiederà che i pagamenti il cui importo superi la somma di lire diecimila siano subordinati alla prestazione di una delle garanzie previste dall'art. 4 della legge 5 dicembre 1941-XX, n. 1477, od almeno a garanzia personale data nelle forme di legge da persona solvibile ed accettata dalla Commissione indicata nell'articolo precedente, a suo giudizio insindacabile. Per i pagamenti di importo inferiore a detta somma la garanzia può ugualmente essere richiesta qualora la Commissione lo ritenga necessario.

Art. 4.

I beneficiari delle partite superiori alle lire diecimila, in luogo del pagamento parziale di cui all'art. 1 possono chiedere che l'intera somma liquidabile a loro favore venga investita in buoni postali fruttiferi a loro nome, da depositare presso la Cassa depositi e prestiti con vincolo a favore del Ministero dell'Africa Italiana, che potrà disporre, se necessario, il parziale o totale incameramento.

Art. 5.

Sino all'esito degli accertamenti, i beneficiari possono richiedere solo lo svincolo parziale del deposito e dei corrispondenti buoni, dimostrandone la eccezionale necessità.

Lo svincolo, in tal caso, è concesso sentita la Commissione indicata nell'art. 2, ed è subordinato alla prestazione delle garanzie di cui all'art. 3 e all'osservanza dei limiti previsti nell'art. 1 in capitale nominale, esclusi gli interessi eventualmente maturati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 17 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 24 luglio 1942-XX, n. 968.
Promozione straordinaria per merito di guerra sul campo ai militi scelti e militi della Milizia nazionale forestale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le promozioni straordinarie per merito di guerra dei militi scelti e militi della Milizia nazionale forestale possono essere conferite, durante l'attuale periodo di guerra, anche da Comandi mobilitati, con decorrenza dalla data del fatto d'armi che ha motivato la promozione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 24 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 4 agosto 1942-XX, n. 969.

Norme provvisorie per il pagamento nel Regno, durante lo stato di guerra, delle pensioni inscritte presso gli Uffici del Tesoro dell'Africa Orientale Italiana, nonchè per il pagamento delle pensioni inscritte presso gli Uffici del Tesoro del Regno, i cui titolari si trovino nell'Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le Amministrazioni centrali competenti, comprese quelle ad ordinamento autonomo, sono autorizzate a concedere, mediante l'emissione di speciali ruoli conticorrenti, alle persone di famiglia residenti nel Regno, in Libia, o nei Possedimenti dell'Egeo, dei titolari di pensioni iscritte presso gli Uffici del Tesoro dell'Africa Orientale Italiana, che si trovino residenti in tale territorio o in territori di Stati nemici o di Stati che non sono in relazioni diplomatiche con l'Italia, un assegno provvisorio da imputarsi al capitolo del bilancio su cui gravano le corrispondenti pensioni.

L'anzidetto assegno provvisorio è corrisposto per i primi due mesi, nella misura di due terzi e, successivamente, nella misura della metà della pensione dovuta al diretto intestatario.

Agli effetti dei comma precedenti, si considerano persone di famiglia quelle che avrebbero diritto alla pensione di riversibilità, in caso di morte del titolare della pensione diretta.

Per la liquidazione e i pagamenti dell'assegno provvisorio contemplato nel presente articolo, le Amministrazioni centrali e le Intendenze di finanza — Uffici provinciali del Tesoro — debbono attenersi alle medesime norme legislative e regolamentari, che disciplinano la liquidazione e il pagamento delle pensioni di riversibilità.

I pagamenti dell'assegno provvisorio si eseguono a mesi maturati, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo all'evento, che ha determinato nel titolare della pensione l'impossibilità a riscuotere.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano integralmente anche nel caso che le pensioni, i cui titolari si trovino residenti in Africa Orientale Italiana, siano iscritte in uno degli Uffici provinciali del Tesoro del Regno, della Libia, o dei Possedimenti dell'Egeo, anche se i detti titolari vi abbiano costituito un legale rappresentante, mediante regolare atto di procura, che deve pertanto ritenersi privo di qualsiasi efficacia nei riguardi della riscossione delle pensioni per tutto il periodo in cui viene attribuito l'assegno provvisorio.

Correlativamente, e con effetto dalla decorrenza dell'ultima rata rimasta insoluta, debbono essere chiusi, in linea provvisoria, i conti correnti delle pensioni.

Art. 3.

Nel caso in cui il titolare di una pensione iscritta nell'Africa Orientale Italiana si trovi nel Regno, in Libia, o nei Possedimenti dell'Egeo, l'assegno provvisorio viene liquidato, con le norme indicate nel primo ed ultimo comma dell'art. 1, nella misura pari a quella della pensione.

Art. 4.

Sugli assegni provvisori liquidati a favore delle persone di famiglia, resta sospesa l'applicazione di tutte le ritenute di carattere straordinario, meno quella per l'assegno alimentare dovuto alla moglie separata legalmente, che è pagabile nella misura originaria.

Ove il pensionato interessato abbia lasciato nel Regno, in Libia, o nei Possedimenti dell'Egeo la sola moglie, da cui è separato legalmente, l'assegno alimentare a questa dovuto è liquidato dalla competente Amministrazione centrale, mediante l'emissione di uno speciale conto corrente provvisorio, dandolo in carico alla Intendenza di finanza - Ufficio provinciale del Tesoro della provincia in cui l'assegnataria ha la residenza.

Art. 5.

Ai titolari degli assegni provvisori non competono le indennità temporanee mensili, di caro-viveri, concesse dalle vigenti disposizioni legislative ai titolari delle pensioni nè l'assegno supplementare temporaneo di cui al R. decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646, convertito nella legge 11 dicembre 1941-XX, n. 1414.

Art. 6.

Decorso il termine di cui al successivo art. 8 o anche prima, in caso di rimpatrio dei titolari delle pensioni, le Amministrazioni centrali e gli Uffici provinciali del Tesoro competenti provvederanno alla liquidazione delle rate di pensione dovute per tutto il tempo in cui queste restarono sospese a favore degli aventi diritto, previa compensazione di tutte le ritenute di carattere straordinario di cui al precedente art. 4, delle somme pagate a titolo di assegno provvisorio e di ogni altro debito verso lo Stato o verso i Governi dell'Africa italiana.

Alle dette liquidazioni dovranno essere applicate le stesse norme che saranno stabilite per la liquidazione finale degli assegni dovuti al personale militare o militarizzato prigioniero del nemico, col regolamento per la esecuzione del R. decreto-legge 19 maggio 1941-XIX, n. 583.

I conti correnti degli assegni provvisori dovranno essere chiusi alla stessa data dalla quale decorrerà la riattivazione dei pagamenti delle pensioni.

In caso di morte del titolare della pensione, saranno ricuperati sulla pensione di riversibilità l'assegno provvisorio ed ogni altro credito che per le disposizioni vigenti è perseguibile sulla pensione di riversibilità.

Art. 7.

La presente legge si applica alle pensioni ordinarie, alle pensioni di guerra e a quelle a carico degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 8.

Le disposizioni della presente legge avranno vigore durante lo stato di guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione di esso.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Anna di Valdieri, addì 4 agosto 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — TERUZZI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 21 giugno 1942-XX, n. 970.

Istituzione, regificazione e soppressione di Regi istituti e Regie scuole di istruzione tecnica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Veduta la legge 28 dicembre 1931-X, n. 1771, nella quale è stato convertito il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069;
Veduta la legge 22 aprile 1932-X, n. 490;
Veduto il R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;
Veduto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Veduto l'art. 5 del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1551;
Veduto l'art. 9 del R. decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 2038;
Veduto il R. decreto-legge 3 maggio 1941-XIX, n. 291;
Veduto il R. decreto 14 settembre 1941-XIX, n. 1059;
Veduto il decreto Ministeriale 7 ottobre 1938-XVI, concernente il pareggiamento della Scuola tecnica a indirizzo commerciale di Torre del Greco;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono istituiti gli Istituti e le Scuole di istruzione tecnica elencati nelle tabelle: *A*, prospetti 1 e 3; *B*, prospetti 2 e 3; *D*, prospetti 1, 3, 5 e 6, annesse al presente decreto, viste e firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale e da quello per le finanze.

Nelle dette Tabelle sono altresì indicati, per ciascun Istituto o Scuola di istruzione tecnica, i corsi completi, le sezioni, le specializzazioni, gli indirizzi specializzati, ed i posti di ruolo.

Con decreto del Ministro per l'educazione nazionale saranno approvati gli orari e i programmi per le materie d'insegnamento e le esercitazioni pratiche particolari del nuovo indirizzo « commerciale alberghiero di bordo » della scuola tecnica di cui al prospetto 3 della Tabella *B* sopra citata.

Art. 2.

E' istituito in Grm (Nuovo Mesto) un Regio istituto tecnico agrario per la provincia di Lubiana; l'organico relativo è indicato nel prospetto n. 2 della Tabella *A* di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

E' istituito il corso superiore per geometri presso i Regi istituti tecnici commerciali a indirizzo amministrativo di Cagliari, Pistoia, Pola, Taranto e Verona che assumono, ciascuno, la denominazione di « Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri ».
I posti di ruolo di detti Istituti sono indicati nel prospetto n. 1 della Tabella *B* di cui al precedente art. 1.

Art. 4.

E' istituito l'indirizzo specializzato per « costruttori aeronautici » presso i Regi istituti tecnici industriali: « Feltrinelli » di Milano; « A. Volta » di Napoli; « C. Grella » di Roma; « Delpiano » di Torino e « A. Rossi » di Vicenza, in aggiunta agli indirizzi specializzati già esistenti presso ciascuno degli Istituti stessi.
I posti di ruolo relativi al predetto indirizzo specializzato per « costruttori aeronautici » sono indicati nel prospetto n. 2 della tabella *D* di cui al precedente art. 1.

Art. 5.

E' istituita la specializzazione per « tessili » presso la Regia scuola tecnica industriale per meccanici « A. Bernocchi » di Legnano.
I posti di ruolo della Regia scuola tecnica industriale per meccanici e per tessili di Legnano sono indicati nel prospetto n. 4 della Tabella *D* di cui al precedente art. 1.

Art. 6.

È regificata la Scuola tecnica a indirizzo commerciale « D. Colamarino » di Torre del Greco, pareggiata col decreto Ministeriale 7 ottobre 1938-XVI.
I posti di ruolo della Regia scuola tecnica a indirizzo commerciale « D. Colamarino » di Torre del Greco sono indicati nella Tabella C, annessa al presente decreto, vista e firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale e da quello per le finanze.
Il personale della scuola predetta sarà assunto in servizio nei ruoli dello Stato, secondo le norme previste dal R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084 e dal R. decreto 15 maggio 1930-VIII, n. 740.

Art. 7.

Sono soppresse:

a) la Regia scuola tecnica a indirizzo agrario di Cerignola;

b) la Regia scuola tecnica a indirizzo commerciale annessa al Regio istituto tecnico commerciale mercantile « Calvi » di Padova;

c) la Regia scuola professionale femminile aggregata alla Regia scuola tecnica a indirizzo industriale dell'Aquila.

Art. 8.

I contributi a carico dello Stato e degli Enti locali, per le scuole e gli istituti di cui ai precedenti articoli 1, 2, 4, 5 e 6, nonchè per il Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri di Taranto, di cui al precedente art. 3, sono stabiliti nella misura indicata dalla Tabella *E* annessa al presente decreto, vista e firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale e da quello per le finanze.

I contributi degli Enti locali indicati nella predetta Tabella *E* verranno corrisposti direttamente alle scuole interessate in rate semestrali posticipate; in caso di inadempienza, si applicano le norme stabilite dall'art. 6, ultimo comma del R. decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 2038.

Art. 9.

Alle istituzioni e regificazioni di cui ai precedenti articoli 1, 2, 4, 5 e 6, nonchè al Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri di Taranto di cui al precedente art. 3, si applicano le norme stabilite dall'art. 7 del R. decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 2038.

Art. 10.

Alle istituzioni e regificazioni di cui ai precedenti articoli 1, 3, 4, 5 e 6 si applicano le norme stabilite dall'art. 8 del R. decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 2038.

Art. 11.

Le istituzioni, le regificazioni e le soppressioni previste nei precedenti articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 hanno luogo a decorrere dal 1° ottobre 1941-XIX.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Venezia, addì 21 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1942-XX
Atti del Governo, registro 449, foglio 3. — MANCINI

TABELLA *A*.

Regi istituti e Regie scuole di istruzione tecnica agraria istituiti a decorrere dal 1° ottobre 1941-XIX

Prospetto n. 1.

ISTITUTO	SEDE	Numero dei corsi preparatori	CORSO SUPERIORE											
			Numero dei corsi completi	Personale direttivo e insegnante							Personale non insegnante			
				Presidenza con insegnamento (1)	Lettere italiane e storia	Scienze naturali. Geografia. Patologia vegetale	Agricoltura	Economia ed estimo rurale. Contabilità agraria. Elementi di diritto agrario	Chimica generale inorganica e organica. Chimica agraria. Industrie agrarie	Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo. Elementi di topografia e disegno relativo. Meccanica agraria	Segretari economi	Tecnici	Censori di disciplina	Prefetti di disciplina
Regio Istituto tecnico agrario	Cerignola	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	2

(1) Il Preside è titolare della cattedra di agricoltura o di quella di economia ed estimo.

N. B. — Con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, saranno determinati i posti da ricoprire con personale incaricato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Segue: TABELLA *A*.

Prospetto n. 2.

ISTITUTO	SEDE	Numero dei corsi preparatori	CORSO SUPERIORE												
			Numero dei corsi completi	Personale direttivo e insegnante							Personale non insegnante			
				Presidenza con insegnamento (1)	Lettere italiane e storia	Scienze naturali. Geografia. Patologia vegetale	Agricoltura	Economia ed estimo rurale. Contabilità agraria. Elementi di diritto agrario	Chimica generale inorganica e organica. Chimica agraria. Industrie agrarie	Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo. Elementi di topografia e disegno relativo. Meccanica agraria	Segretari economi	Tecnici	Censori di disciplina	Prefetti di disciplina
Regio Istituto tecnico agrario	Grm (Lubiana)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	2

(1) Il Preside è titolare della cattedra di agricoltura o di quella di economia ed estimo.

N. B. — Con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, saranno determinati i posti da ricoprire con personale incaricato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Segue: TABELLA *A*.
Prospetto n. 3.

Numero d'ordine	SCUOLA	SEDE	Numero corsi completi	Personale direttivo e insegnante				Personale non insegnante		
				Direttore con insegnamento	Agraria, economia e computisteria rurale. - Legislazione rurale. - Agrimensura e disegno relativo (1)	Elementi di fisica e scienze naturali. - Patologia vegetale. - Elementi di chimica e industrie agrarie	Cultura generale (Italiano, storia, geografia e cultura fascista)	Segretari economi	Tecnici	Prefetti disciplina
1	Regia scuola tecnica agraria « C. Ciano »	Avezzano (*a*)	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Regia scuola tecnica agraria « B. Ramenghi »	Bagnacavallo (*a*)	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Regia scuola tecnica agraria « Conte V. Giusti del Giardino »	Montagnana (*a*)	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Regia scuola tecnica agraria « N. Orlandini Barnaba »	Ostuni (*a*)	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Regia scuola tecnica agraria	Pistoia (*b*)	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Regia scuola tecnica agraria « Tommaso d'Aquino »	Pontecorvo (*a*)	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Regia scuola tecnica agraria « B. Sisti »	Rieti (*a*)	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Regia scuola tecnica agraria	Sciacca (*b*)	1	1	1	1	1	1	1	1

(1) Il direttore ha l'obbligo di impartire l'insegnamento in questa cattedra. Quando la popolazione scolastica della scuola di avviamento annessa, o complessivamente della scuola di avviamento e della scuola tecnica superi i 250 alunni il direttore è esonerato dall'insegnamento. In tal caso una qualsiasi cattedra della scuola stessa o eventualmente una cattedra di altra scuola dello stesso indirizzo, deve essere assegnata per incarico.

N. B. — Con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, sarà provveduto alla determinazione dei posti da ricoprire con personale incaricato.

a) Alla scuola è annessa la già esistente Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo agrario dello stesso nome.

b) Alla scuola è annessa la Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo agrario istituita a decorrere dal 1° ottobre 1941-XIX.

Gli insegnanti di ruolo della scuola tecnica sono tenuti a completare l'orario nella scuola di avviamento annessa.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania, Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze: DI REVEL

Il Ministro per l'educazione nazionale: BOTTAI

TABELLA B.
Prospetto n. 1.

Regi istituti e Regie scuole di istruzione tecnica commerciale istituiti a decorrere dal 1° ottobre 1941-XIX

Numero d'ordine	ISTITUTI	SEDE	CORSO SUPERIORE – Sezione commerciale: Numero dei corsi	Presidenza senza insegnamento	Lettere italiane e storia	Matematica e fisica	Scienze naturali, geografia generale ed economica	Scienze naturali, geografia generale ed economica, chimica e merceologia	Geografia generale ed economica	I° lingua straniera	II° lingua straniera	Computisteria ragioneria	Tecnica commerciale, trasporti e dogane	Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, trasporti e dogane	Istituzioni di diritto	Economia politica, elementi di scienza finanziaria statistica	Istituzioni di diritto economia politica, elementi scienza finanziaria, statistica	Chimica e merceologia	Calligrafia	Sezione geometri: Numero dei corsi	Lettere italiane e storia	Matematica e fisica	Chimica	Elementi di agronomia, tecnologia rurale, ecc.	Costruzioni e disegno di costruzioni	Topografia e disegno topografico	NUMERO dei posti di nuova istituzione: Sezione commerciale	Sezione geometri
1	Regio Istituto tecnico commerciale e per geometri	Cagliari	2	1	2	1	—	—	1	—	2	—	—	2	2	1	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	—	6
2	Regio Istituto tecnico commerciale e per geometri	Pistoia	1	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	—	1	1	1	1	—	5
3	Regio Istituto tecnico commerciale e per geometri	Pola	1	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	—	1	1	1	1	—	5
4	Regio Istituto tecnico commerciale e per geometri	Taranto	1	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	—	1	1	1	1	—	5
5	Regio Istituto tecnico commerciale e per geometri	Verona	2	1	2	1	—	—	1	—	2	—	—	2	2	1	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	—	6

N. B. — Col decreto reale di approvazione delle cattedre di ruolo relative al funzionamento delle terze e quarte classi dei corsi inferiori dei Regi istituti tecnici, sarà provveduto anche alla determinazione delle stesse cattedre per gli istituti sopra indicati.

Con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, si provvederà alla determinazione dei posti da ricoprire con personale incaricato presso l'Istituto di Taranto avente autonomia amministrativa.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania, Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Segue: TABELLA B Prospetto n. 2.

Numero d'ordine	SCUOLA	SEDE	Numero dei corsi completi	Personale direttivo ed insegnante					Personale non insegnante
				Direttore con insegnamento (1)	Cultura generale (italiano, storia, cultura fascista, geografia)	Matematica, computisteria, calcolo mercantile e ragioneria. Istituzioni di commercio e pratica commerciale	Scienze naturali fisica e merceologia	Seconda lingua straniera	Segretario economo
1	R. Scuola tecnica commerciale « V. Turri »	Adria	2	1	1	1	1	1	1
2	R. Scuola tecnica commerciale « N. Gallo »	Agrigento	2	1	1	1	1	1	1
3	R. Scuola tecnica commerciale « G. Migliara »	Alessandria	2	1	1	1	1	1	1
4	R. Scuola tecnica commerciale « G. A. Orsini »	Ascoli Piceno	2	1	1	1	1	1	1
5	R. Scuola tecnica commerciale « A. Brofferio »	Asti	2	1	1	1	1	1	1
6	R. Scuola tecnica commerciale « T. Catullo »	Belluno	2	1	1	1	1	1	1
7	R. Scuola tecnica commerciale « F. Torre »	Benevento	2	1	1	1	1	1	1
8	R. Scuola tecnica commerciale « Principe Amedeo di Savoia »	Bergamo	2	1	1	1	1	1	1
9	R. Scuola tecnica commerciale « U. Aldrovandi »	Bologna	2	1	1	1	1	1	1
10	R. Scuola tecnica commerciale « R. Rubini »	Brindisi	2	1	1	1	1	1	1
11	R. Scuola tecnica commerciale « V. Cuoco »	Campobasso	2	1	1	1	1	1	1
12	R. Scuola tecnica commerciale « G. B. Cima »	Conegliano	2	1	1	1	1	1	1
13	R. Scuola tecnica commerciale « V. Caverchio »	Crema	2	1	1	1	1	1	1
14	R. Scuola tecnica commerciale « S. Grandis »	Cuneo	2	1	1	1	1	1	1
15	R. Scuola tecnica commerciale « D. Strocchi »	Faenza	2	1	1	1	1	1	1
16	R. Scuola tecnica commerciale « T. Bonati »	Ferrara	2	1	1	1	1	1	1
17	R. Scuola tecnica commerciale « F. Sassetti »	Firenze	2	1	1	1	1	1	1
18	R. Scuola tecnica commerciale « Rosati »	Foggia	2	1	1	1	1	1	1
19	R. Scuola tecnica commerciale « I. Oliveti »	Forlì	2	1	1	1	1	1	1
20	R. Scuola tecnica commerciale « N. Sauro ».	Frascati	2	1	1	1	1	1	1
21	R. Scuola tecnica commerciale « Umberto I »	Frosinone	2	1	1	1	1	1	1
22	R. Scuola tecnica commerciale « G. B. Baliano »	Genova	2	1	1	1	1	1	1
23	R. Scuola tecnica commerciale « Principe di Napoli »	Genova Sampierdarena	2	1	1	1	1	1	1
24	R. Scuola tecnica commerciale « N. Sauro »	Imperia Oneglia	2	1	1	1	1	1	1
25	R. Scuola tecnica commerciale « D.Ruggiero »	La Spezia	2	1	1	1	1	1	1
26	R. Scuola tecnica commerciale « XXIII Marzo »	Lecco	2	1	1	1	1	1	1

Segue: TABELLA *B* · Prospetto n. 2.

Numero d'ordine	SCUOLA	SEDE	Numero dei corsi completi	Personale direttivo ed insegnante					Personale non insegnante
				Direttore con insegnamento	Cultura generale (italiano, storia, cultura fascista, geografia)	Matematica, computisteria, calcolo mercantile e ragioneria. Istituzioni di commercio e pratica commerciale	Scienze naturali, fisica e merceologia	Seconda lingua straniera	Segretario economo
				(1)					
27	R. Scuola tecnica commerciale « D. Chelini »	Lucca	2	1	1	1	1	1	1
28	R. Scuola tecnica commerciale « G. Bertazzolo »	Mantova	2	1	1	1	1	1	1
29	R. Scuola tecnica commerciale « A. Volta »	Merano	2	1	1	1	1	1	1
30	R. Scuola tecnica commerciale « Antonello »	Messina	2	1	1	1	1	1	1
31	R. Scuola tecnica commerciale « Cavalieri ».	Milano	2	1	1	1	1	1	1
32	R. Scuola tecnica commerciale « B. Oriani »	Milano	2	1	1	1	1	1	1
33	R. Scuola tecnica commerciale « G. Andreoli »	Modena	2	1	1	1	1	1	1
34	R. Scuola tecnica commerciale	Molfetta	2	1	1	1	1	1	1
35	R. Scuola tecnica commerciale « M. Coppino »	Napoli	2	1	1	1	1	1	1
36	R. Scuola tecnica commerciale « G. B. della Porta »	Napoli	2	1	1	1	1	1	1
37	R. Scuola tecnica commerciale « S. Rosa ».	Napoli	2	1	1	1	1	1	1
38	R. Scuola tecnica commerciale « G. Galilei ».	Padova	2	1	1	1	1	1	1
39	R. Scuola tecnica commerciale « S. Purgotti »	Perugia	2	1	1	1	1	1	1
40	R. Scuola tecnica commerciale « G. Branca »	Pesaro	2	1	1	1	1	1	1
41	R. Scuola tecnica commerciale « F. P. Michetti »	Pescara	2	1	1	1	1	1	1
42	R. Scuola tecnica commerciale « E. Betti ».	Pistoia	2	1	1	1	1	1	1
43	R. Scuola tecnica commerciale « G. Grion »	Pola	2	1	1	1	1	1	1
44	R. Scuola tecnica commerciale « G. B. Odierna »	Ragusa	2	1	1	1	1	1	1
45	R. Scuola tecnica commerciale « Venezia-Trento »	Reggio Calabria	2	1	1	1	1	1	1
46	R. Scuola tecnica commerciale « M. Buonarroti »	Roma	2	1	1	1	1	1	1
47	R. Scuola tecnica commerciale « F. Cesi ».	Roma	2	1	1	1	1	1	1
48	R. Scuola tecnica commerciale « G. F. Fara »	Sassari	2	1	1	1	1	1	1
49	R. Scuola tecnica commerciale « G. Fagnani »	Senigallia	2	1	1	1	1	1	1
50	R. Scuola tecnica commerciale « G. Caselli »	Siena	2	1	1	1	1	1	1
51	R. Scuola tecnica commerciale « L. Torelli »	Sondrio	2	1	1	1	1	1	1
52	R. Scuola tecnica commerciale « G. Galilei »	Taranto	2	1	1	1	1	1	1
53	R. Scuola tecnica commerciale « A. F. Monti »	Terracina	2	1	1	1	1	1	1

Segue: TABELLA B - Prospetto n. 2.

Numero d'ordine	SCUOLA	SEDE	Numero dei corsi completi	Personale direttivo ed insegnante					Personale non insegnante
				Direttore con insegnamento	Cultura generale (italiano, storia, cultura fascista, geografia)	Matematica, computisteria, calcolo mercantile e ragioneria. Istituzioni di commercio e prat. ca commerciale	Scienze naturali, fisica e merceologia	Seconda lingua straniera	Segretario economo
				(1)					
54	R. Scuola tecnica commerciale « O. Nocula »	Terni	2	1	1	1	1	1	1
55	R. Scuola tecnica commerciale « Maria Laetitia »	Torino	2	1	1	1	1	1	1
56	R. Scuola tecnica commerciale « G. L. Lagrange »	Torino	2	1	1	1	1	1	1
57	R. Scuola tecnica commerciale « A. Boscaino Campo »	Trapani	2	1	1	1	1	1	1
58	R. Scuola tecnica commerciale « P. Valussi »	Udine	2	1	1	1	1	1	1
59	R. Scuola tecnica commerciale « N. Gorini »	Varese	2	1	1	1	1	1	1
60	R. Scuola tecnica commerciale « S. Caboto »	Venezia	2	1	1	1	1	1	1
61	R. Scuola tecnica commerciale « Bandiera e Moro »	Venezia Mestre	2	1	1	1	1	1	1
62	R. Scuola tecnica commerciale « Lanino Bernardino »	Vercelli	2	1	1	1	1	1	1
63	R. Scuola tecnica commerciale « Sammicheli »	Verona	2	1	1	1	1	1	1
64	R. Scuola tecnica commerciale « A. Palladio »	Vicenza	2	1	1	1	1	1	1
65	R. Scuola tecnica commerciale « F. Orioli »	Viterbo	2	1	1	1	1	1	1

(1) Il direttore ha l'obbligo dell'insegnamento in una delle cattedre della scuola tecnica. Quando la popolazione scolastica della scuola di avviamento annessa o, complessivamente, della scuola di avviamento e della scuola tecnica superi i 250 alunni, il direttore è esonerato dall'insegnamento. In tal caso una qualsiasi cattedra della stessa scuola o, eventualmente, una cattedra di altra scuola dello stesso indirizzo, deve esese assegnata per incarico.

N.B. — Con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, si provvederà alla determinazione dei posti da ricoprire con personale incaricato.

A ciascuna delle scuole indicate nel prospetto viene annessa la già esistente Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale dello stesso nome. Gli insegnanti di ruolo della scuola tecnica sono tenuti a completare l'orario nella detta scuola di avviamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Segue: TABELLA *B.*
Prospetto n. 3.

N. d'ordine	SCUOLA	SEDE	Numero dei corsi completi	Personale direttivo e insegnante				Personale non insegn.
				Direttore con insegnamento	Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista)	Tecnica alberghiera	Lingua straniera	Segretario economo
1	R. Scuola tecnica commerciale alberghiera di bordo « F. De Sanctis ».	Napoli	1	(1) 1	1	1	1	1

(1) Il direttore ha l'obbligo d'impartire l'insegnamento in una delle cattedre della scuola tecnica. Quando la popolazione scolastica della scuola di avviamento o, complessivamente, della scuola di avviamento e della scuola tecnica superi i 250 alunni, il direttore è esonerato dall'insegnamento. In tal caso una qualsiasi cattedra della stessa scuola o, eventualmente, di altra scuola dello stesso indirizzo, deve essere assegnata per incarico.

N. B. Con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, si provvederà alla determinazione dei posti da ricoprire con personale incaricato.

Alla scuola viene annessa la già esistente R. scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale alberghiero di bordo dello stesso nome. Gli insegnanti di ruolo della scuola tecnica sono tenuti a completare l'orario nella detta scuola di avviamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

TABELLA *C.*

Scuole di istruzione tecnica commerciale regificate a decorrere dal 1° ottobre 1941-XIX

Numero d'ordine	SCUOLA	SEDE	Numero dei corsi completi	Personale direttivo e insegnante					Personale non insegnante
				Direttore con insegnamento	Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista)	Matematica, computisteria, calcolo mercantile e ragioneria. - Istituzioni di commercio e pratica commerciale.	Scienze naturali, fisica e merceologia	Seconda lingua straniera	Segretario economo
1	Regia Scuola tecnica commerciale « D. Colamarino »	Torre del Greco	2	(1) 1	1	1	1	1	1

(1) Il direttore ha l'obbligo di impartire l'insegnamento in una delle cattedre della scuola tecnica. Quando la popolazione scolastica della scuola di avviamento annessa o complessivamente della scuola di avviamento e della scuola tecnica superi i 250 alunni, il direttore è esonerato dall'insegnamento. In tal caso una qualsiasi cattedra della stessa scuola o, eventualmente, una cattedra di altra scuola dello stesso indirizzo, deve essere assegnata per incarico.

N. B. — Con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, si provvederà alla determinazione dei posti da ricoprire con personale incaricato.

Alla scuola viene annessa la già esistente R. scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale dello stesso nome. Gli insegnanti di ruolo della scuola tecnica sono tenuti a completare l'orario nella detta scuola di avviamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e d'Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Tabella D
Prospetto n. 1

Regi istituti e Regie scuole di istruzione tecnica industriale istituiti a decorrere dal 1° ottobre 1941-XIX

Numero d'ordine	ISTITUTO	SEDE	Numero dei corsi preparatori	CORSO SUPERIORE — Personale direttivo e insegnante: Numero dei corsi completi	Preside con insegnamento (1)	Lettere italiane e storia	Matematica e fisica	Meccanica, macchine e lab. di macchine	Disegno	Elettrotecnica e laboratorio di misure elettriche	Tecnologia meccanica e laboratorio tecnologico	Chimica industriale, analisi tecniche, impianti chimici e disegno relativo	Chimica, Analisi chimica generale, Chimica fisica, Elettrochimica	Costruzioni edili, stradali e idrauliche e disegno di costruzioni	Impianto ed organizzazione del cantiere e tecnologia delle costruzioni, Laboratorio tecnologico, Resistenza dei materiali, Estimo	Personale non insegnante: Tecnico di gruppo B (2)	Tecnico di gruppo C (3)	Amministrativo di gruppo B (4)
1	Regio istituto tecnico industriale per meccanici elettricisti.	Catanzaro	2	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	5	2	1
2	Regio istituto tecnico industriale per meccanici elettricisti.	Piacenza	2	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	5	2	1
3	Regio istituto tecnico industriale per meccanici elettricisti.	Piazza Armerina	2	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	5	2	1
4	Regio istituto tecnico industriale per meccanici elettricisti.	Reggio Emilia	2	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	5	2	1
5	Regio istituto tecnico industriale per chimici industriali.	Rho	2	1	1	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	2	2	1
6	Regio istituto tecnico industriale per edili.	Roma	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	3	2	1
7	Regio istituto tecnico industriale per meccanici elettricisti.	Taranto	2	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	5	2	1
8	Regio istituto tecnico industriale per meccanici elettricisti.	Trento	2	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	5	2	1
9	Regio istituto tecnico industriale per meccanici elettricisti.	Venezia	2	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	5	2	1

(1) Il Preside ha l'obbligo di impartire l'insegnamento in una delle cattedre di materie tecniche. La cattedra non deve essere ricoperta con personale di ruolo quando l'insegnamento non viene impartito dal Preside.
(2) I posti previsti sono quelli di assistenti e di capofficina;
(3) I posti previsti sono quelli di sottocapi officina;
(4) Il posto previsto è quello di segretario economo.

N. B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo, le materie delle cattedre indicate nel prospetto potranno essere, con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, modificate in relazione alle particolari esigenze delle singole scuole. Con analogo decreto sarà provveduto alla specificazione o alla variazione delle qualifiche del personale tecnico e saranno altresì determinati i posti da ricoprire con personale incaricato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania, Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Segue: TABELLA *D* - Prospetto n. 2.

Numero d'ordine	SEDE	INDIRIZZO SPECIALIZZATO ISTITUITO	Posti di ruolo creati con la istituzione dell'indirizzo specializzato			OSSERVAZIONI
			Personale insegnante		Personale non insegn.	
			Aerotecnica, costruzioni aeronautiche e disegno di costruzioni aeronautiche	Tecnologia meccanica e laboratorio tecnologico	Tecnico di gruppo B (1)	
1	Milano	Costruttori aeronautici presso il Regio istituto tecnico industriale « Feltrinelli » (un corso preparatorio e un corso superiore completo)	1	1	[illegible]	I posti di ruolo a fianco indicati sono aggiunti a quelli previsti dalla tabella organica del Regio istituto, approvata con R. decreto 9 luglio 1939-XVII, n 1353.
2	Napoli	Costruttori aeronautici presso il Regio istituto tecnico industriale » A. Volta » (un corso preparatorio e un corso superiore completo)	1	1	2	I posti di ruolo a fianco indicati sono aggiunti a quelli previsti dalla tabella organica del Regio istituto tecnico, approvata con R. decreto 24 agosto 1933-XI, n. 2186.
3	Roma	Costruttori aeronautici presso il Regio istituto tecnico industriale « C. Grella » (un corso preparatorio e un corso superiore completo)	1	1	2	I posti di ruolo a fianco indicati sono aggiunti a quelli previsti dalla tabella organica del Regio istituto approvata con R. decreto 1° luglio 1940-XVIII, n 1159.
4	Torino	Costruttori aeronautici presso il Regio istituto tecnico industriale « Delpiano » (un corso preparatorio e un corso superiore completo)	1	1	2	I posti di ruolo a fianco indicati sono aggiunti a quelli previsti dalla tabella organica del Regio istituto, approvata con R. decreto 1° maggio 1941-XIX n. 607.
5	Vicenza	Costruttori aeronautici presso il Regio istituto tecnico industriale « Rossi » (un corso preparatorio e un corso superiore completo)	1	1	2	I posti di ruolo a fianco indicati sono aggiunti a quelli previsti dalla tabella organica del Regio istituto, approvata con R. decreto 24 agosto 1933-XI. n. 2195.

(1) I posti previsti sono quelli di assistente e di capofficina.

N. B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo, le materie delle cattedre indicate nel prospetto potranno essere modificate, con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, in relazione alle particolari esigenze degli indirizzi specializzati. Con analogo decreto sarà provveduto alla specificazione o alla variazione delle qualifiche del personale tecnico e saranno altresì determinati i posti da ricoprire con personale incaricato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Segue: TABELLA *D*. — Prospetto n. 3.

Numero d'ordine	SCUOLA	SEDE	Numero dei corsi completi	PERSONALE DIRETTIVO E INSEGNANTE: Direttore con insegnamento	Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista)	Meccanica, macchine e disegno professionale (1)	Tecnologia e laboratorio tecnologico (1)	Tecnologia per tessitori, tessitura, disegno tessile (1)	Tecnologia per filatori, filatura (1)	Tecnologia, arte mineraria, disegno professionale. - Meccanica e macchine (1)	Topografia e disegno relativo (1)	Tecnologia. Stampa. Organizzazione (1)	Disegno professionale (1)	Composizione (1)	Chimica (generale e analitica) ed esercitazioni relative (1)	Chimica industriale, schemi di impianti chimici. Laboratorio chimico. Analisi chimica (1)	PERSONALE NON INSEGNANTE: Tecnico di gruppo *B* (2)	Tecnico di gruppo *C* (3)	Amministrativo di gruppo *B* (4)
1	Regia scuola tecnica industriale per minatori	Agrigento (*b*)	1	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	2	1
2	Regia scuola tecnica industriale per meccanici	Apuania - Avenza (*a*)	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1
3	Regia scuola tecnica industriale per meccanici « Moroello Malaspina »	Apuania - Massa (*a*)	1	1	1	1	1		—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1
4	Regia scuola tecnica industriale per meccanci «G. Schiaparelli»	Biella (*a*)	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1
5	Regia scuola tecnica industriale per tessili « G. Magni »	Borgosesia (*a*)	1	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1
6	Regia scuola tecnica industriale per arti grafiche	Città di Castello (*a*)	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	2	—	1
7	Regia scuola tecnica industriale per meccanici « L. Calamatta »	Civitavecchia (*a*)	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1
8	Regia scuola tecnica industriale per meccanici	Como	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1
9	Regia scuola tecnica industriale per meccanici « Vitruvio Pollione »	Formia (*a*)	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1
10	Regia scuola tecnica industriale per meccanici « T. Minniti »	Guidonia (*a*)	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1
11	Regia scuola tecnica industriale per meccanici « A. Stoppani »	Lecco (*a*)	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1

(1) Il direttore ha l'obbligo di impartire l'insegnamento in una di queste cattedre. Quando la popolazione scolastica dell'annessa scuola di avviamento o, complessivamente, della scuola di avviamento e della scuola tecnica superi i 250 alunni, il direttore è esonerato dall'insegnamento. In tal caso una qualsiasi cattedra della stessa scuola o, eventualmente, una cattedra di altra scuola dello stesso indirizzo deve essere assegnata per incarico.
(2) Il posto previsto è quello di capofficina.
(3) I posti previsti sono quelli di sottocapofficina.
(4) Il posto previsto è quello di segretario economo.

N. B. - Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo, le materie delle cattedre indicate nel prospetto potranno essere, con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, modificate in relazione alle particolari esigenze delle singole scuole. Con analogo decreto sarà provveduto alla specificazione o alla variazione delle qualifiche del personale tecnico e saranno altresì determinati i posti da ricoprire con personale incaricato.

(*a*) Alla scuola è annessa la già esistente Regia Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale dello stesso nome.
(*b*) Alla scuola è annessa la Regia Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale istituita a decorrere dal 1° ottobre 1941-XIX.
Gli insegnanti di ruolo della scuola tecnica sono tenuti a completare l'orario nella scuola di avviamento annessa.

Segue: TABELLA *D.* — Prospetto n. 3.

Numero d'ordine	SCUOLA	SEDE	Numero dei corsi completi	PERSONALE DIRETTIVO INSEGNANTE: Direttore con insegnamento	Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista)	Meccanica, macchine e disegno professionale (1)	Tecnologia e laboratorio tecnologico (1)	Tecnologia per tessitori, tessitura disegno tessile (1)	Tecnologia per filatori filatura (1)	Tecnologia, arte mineraria, disegno professionale, Meccanica e macchine (1)	Topografia e disegno relativo (1)	Tecnologia, Stampa, Organizzazione (1)	Disegno professionale (1)	Composizione (1)	Chimica (generale e analitica) ed esercitazioni relative (1)	Chimica industriale, schemi di impianti chimici, Laboratorio chimico, Analisi chimica (1)	PERSONALE NON INSEGNANTE: Tecnico di gruppo *B* (2)	Tecnico di gruppo *C* (3)	Amministrativo di gruppo *B* (4)
12	Regia scuola tecnica industriale per meccanici	Marigliano (*a*)	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1
13	Regia scuola tecnica industriale per meccanici « C. Correnti »	Milano (*a*)	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1
14	Regia scuola tecnica industriale per meccanici « L. Settembrini »	Milano (*a*)	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1
15	Regia scuola tecnica industriale per meccanici « G. F. Damiani »	Morbegno (*a*)	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1
16	Regia scuola tecnica industriale per chimici « Umberto I »	Narni (*a*)	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1
17	Regia scuola tecnica industriale per chimici	Popoli (*a*)	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1
18	Regia scuola tecnica industriale per meccanici « L. Razza »	Roma (*a*)	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1
19	Regia scuola tecnica industriale per meccanici	S. Giovanni Valdarno (*a*)	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1
20	Regia scuola tecnica industriale per meccanici « G. Crovetto »	Sestri Levante (*a*)	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1
21	Regia scuola tecnica industriale per meccanici « Marinoni »	Tirano (*a*)	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1

(1) Il direttore ha l'obbligo di impartire l'insegnamento in una di queste cattedre. Quando la popolazione scolastica dell'annessa scuola di avviamento o, complessivamente, della scuola di avviamento e della scuola tecnica superi i 250 alunni, il direttore è esonerato dall'insegnamento. In tal caso una qualsiasi cattedra della stessa scuola o, eventualmente una cattedra di altra scuola dello stesso indirizzo deve essere assegnata per incarico.

(2) Il posto previsto è quello di capofficina.

(3) I posti previsti sono quelli di sottocapofficina.

(4) Il posto previsto è quello di segretario economo.

N. B. - Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo, le materie delle cattedre indicate nel prospetto potranno essere, con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, modificate in relazione alle particolari esigenze delle singole scuole. Con analogo decreto sarà provveduto alla specificazione o alla variazione delle qualifiche del personale tecnico e saranno altresì determinati i posti da ricoprire con personale incaricato

(*a*) Alla scuola è annessa la già esistente Regia Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale dello stesso nome.

(*b*) Alla scuola è annessa la Regia Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale istituita a decorrere dal 1° ottobre 1941-XIX.

Gli insegnanti di ruolo della scuola tecnica sono tenuti a completare l'orario nella scuola di avviamento annessa.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Segue: TABELLA *D* – Prospetto n. 4.

SCUOLA	SEDE	Numero dei corsi completi	Personale direttivo e insegnante						Personale non insegn.			*Osservazioni*
			Direttore con insegnamento	Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista)	Matematica: elementi di fisica e chimica	Meccanica e macchine. Disegno professionale (1)	Tecnologia (per meccanici). Laboratorio tecnologico (1)	Tecnologia (per tessitori). Tessitura e disegno tessile (1)	Tecnico di gruppo *B* (2)	Tecnico di gruppo *C* (3)	Amministrativo di gruppo *B* (4)	
R. scuola tecnica industriale per meccanici e per tessili (tessitori)	Legnano	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	La presente tabella organica sostituisce quella annessa al R. decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, numero 2038.

(1) Il direttore ha l'obbligo di impartire l'insegnamento in una di queste cattedre. Quando la popolazione scolastica della scuola di avviamento annessa o, complessivamente, della scuola di avviamento e della scuola tecnica superi i 250 alunni, il direttore è esonerato dall'insegnamento. In tal caso una qualsiasi cattedra della scuola stessa o, eventualmente, una cattedra di altra scuola dello stesso indirizzo deve essere assegnata per incarico.

(2) I posti previsti sono quelli di capofficina.

(3) Il posto previsto è quello di sottocapofficina.

(4) Il posto previsto è quello di segretario economo.

N. B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo, le materie delle cattedre indicate nel prospetto potranno essere, con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, modificate in relazione alle esigenze della scuola. Con analogo decreto sarà provveduto alla specificazione o alla variazione delle qualifiche del personale tecnico e saranno altresì determinati i posti da ricoprire con personale incaricato.

Alla Scuola è annessa la già esistente R. scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale «A. Bernocchi» della stessa città. Gli insegnanti di ruolo della scuola tecnica sono tenuti a completare l'orario nella detta scuola di avviamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Segue: TABELLA *D*. — Prospetto n. 5.

Numero d'ordine	SCUOLA	SEDE	Scuola di magistero professionale per la donna con sezioni per lavori femminili e per l'economia domestica				SCUOLA PROFESSIONALE FEMMINILE									NOTE
								Personale insegnante					Personale non insegnante			
			Numero dei corsi completi	Presidenza senza insegnamento	Italiano e storia	Economia domestica e igiene	Numero dei corsi completi	Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista)	Economia domestica ed esercitazioni. Igiene	Disegno. Nozioni di storia dell'arte	Matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali. Merceologia	Scienze naturali Merceologia	Tecnico di gruppo *B* (1)	Tecnico di gruppo *C* (2)	Amministrativo di gruppo *B* (3)	
1	Regia scuola di magistero professionale per la donna (con annesse Scuola professionale femminile e scuola di avviamento già esistenti)	Cosenza	2	1	—	—	2	1	1	1	—	1	5	—	1	La tabella organica della scuola professionale femminile sostituisce quella annessa al R. decreto 17 maggio 1937-XV, n. 1346.
2	Regia scuola di magistero professionale per la donna (con annessa Scuola professionale femminile già aggregata alla Regia scuola tecnica industriale)	L'Aquila (*a*)	2	1	—	—	2	1	1	1	—	1	5	—	1	
3	Regia scuola di magistero professionale per la donna (con annesse scuola professionale femminile e scuola di avviamento «Principessa Maria di Piemonte» già esistenti)	Mantova	2	1	—	—	1	1	1	1	1	—	3	1	1	La tabella organica della scuola professionale femminile sostituisce quella annessa al R. decreto 31 agosto 1933-XI n. 2113.
4	Regia scuola di magistero professionale per la donna (con annessa scuola professionale femminile)	Milano (*b*)	2	1	1	1	2	1	1	1	—	1	5	—	1	
5	Regia scuola di magistero professionale per la donna (con annesse scuola professionale femminile e scuola di avviamento già esistenti)	Taranto	2	1	—	—	2	1	1	1	—	1	5	—	1	La tabella organica della scuola professionale femminile sostituisce quella annessa al R. decreto 15 aprile 1937-XV, n. 1103

(1) I posti previsti sono quelli di maestra di laboratorio. — (2) Il posto previsto è quello di sottomaestra di laboratorio. — (3) Il posto previsto è quello di segretario economo.

NB. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo, le materie delle cattedre indicate nel prospetto potranno essere, con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, modificate in relazione alle particolari esigenze delle singole scuole. Con analogo decreto sarà provveduto alla specificazione o alla variazione delle qualifiche del personale tecnico e saranno altresì determinati i posti da ricoprire con personale incaricato.

(*a*) Alla scuola viene annessa la Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale femminile istituita a decorrere dal 1° ottobre 1941-XIX.
(*b*) Alla scuola viene annessa la già esistente Regia Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale femminile «Caterina da Siena».
Gli insegnanti della scuola professionale femminile sono tenuti a completare l'orario nell'annessa scuola di avviamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania, Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Segue: TABELLA *D* - Prospetto n. 6.

Numero d'ordine	SCUOLA	SEDE	Numero dei corsi completi	Personale direttivo e insegnante: Direttrice con insegnamento (1)	Cultura generale (italiano storia, geografia, cultura fascista)	Economia domestica ed esercitazioni. Igiene	Disegno, nozioni di storia dell'arte	Matematica. Nozioni di contabilità. Scienze naturali o merceologia	Scienze naturali e merceologia	Personale non insegnante: Tecnico di gruppo *B* (2)	Amministrativo di gruppo *B* (3)
1	Regia scuola professionale femminile.	Ascoli Piceno	1	1	1	1	1	1	—	4	1
2	Regia scuola professionale femminile.	Piazza Armerina (*b*)	1	1	1	1	1	1	—	4	1
3	Regia scuola professionale femminile.	Pisa (*a*)	2	1	1	1	1	—	1	4	1
4	Regia scuola professionale femminile « Diaz ».	Roma (*a*)	2	1	1	1	1	—	1	4	1
5	Regia scuola professionale femminile « Saffi »	Roma (*a*)	2	1	1	1	1	—	1	4	1

(1) La direttrice ha l'obbligo di impartire l'insegnamento in una delle cattedre della scuola. Quando la popolazione scolastica della scuola di avviamento annessa o, complessivamente, della scuola di avviamento e della scuola professionale femminile, superi le 250 alunne, la direttrice è esonerata dall'insegnamento. In tal caso una qualsiasi cattedra della scuola stessa o, eventualmente, una cattedra di altra scuola professionale femminile, deve essere assegnata per incarico.

(2) I posti previsti sono quelli di maestra di laboratorio.

(3) Il posto previsto è quello di segretario economo.

N. B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo, le materie delle cattedre indicate nel prospetto potranno essere, con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, modificate in relazione alle particolari esigenze delle singole scuole. Con analogo decreto sarà provveduto alla specificazione o alla variazione delle qualifiche del personale tecnico e saranno altresì determinati i posti da ricoprire con personale incaricato.

(*a*) Alla scuola viene annessa la già esistente Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale femminile dello stesso nome.

(*b*) Alla scuola è annessa la R. scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale femminile istituita a decorrere dal 1° ottobre 1941-XIX.

Gli insegnanti di ruolo della scuola professionale femminile sono tenuti a completare l'orario nella Scuola di avviamento annessa.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

TABELLA *E*.

Prospetto dei contributi per il funzionamento delle Regie Scuole e dei Regi Istituti di istruzione tecnica istituiti o regificati a decorrere dal 1° ottobre 1941-XIX.

ISTITUTO O SCUOLA	Contributo annuo degli Enti locali: Denominazione dell'Ente	Importo	Contributo annuo dello Stato
		Lire	Lire
Istruzione tecnica agraria			
R. Istituto tecnico agrario di Cerignola. .	—	—	440.000
R. Istituto tecnico agrario di Grm (Lubiana)	—	—	440.000
R. Scuola tecnica agraria « C. Ciano » di Avezzano	—	—	245.000
R. Scuola tecnica agraria « B. Ramenghi » di Bagnacavallo	—	—	245.000
R. Scuola tecnica agraria « Conte V. Giusti del Giardino » di Montagnana	—	—	245.000
R. Scuola tecnica agraria « N. Orlandini-Barnaba » di Ostuni	—	—	245.000
R. Scuola tecnica agraria di Pistoia . . .	—	—	245.000
R. Scuola tecnica agraria « T. d'Aquino » di Pontecorvo	—	—	245.000
R. Scuola tecnica agraria « B. Sisti » di Rieti	—	—	245.000
R. Scuola tecnica agraria di Sciacca . . .	Ist. agrario « Calogero Amato Vetrano »	40.000	160.000
Istruzione tecnica commerciale			
R. Istituto tecnico commerciale amministrativo e per geometri di Taranto	—	—	(1) 115.000
R. Scuola tecnica commerciale « V. Turri » di Adria	—	—	120.000
R. Scuola tecnica commerciale « N. Gallo » di Agrigento	—	—	120.000
R. Scuola tecnica commerciale « G. Migliara » di Alessandria	—	—	120.000
R. Scuola tecnica commerciale « G. A. Orsini » di Ascoli Piceno	—	—	120.000
R. Scuola tecnica commerciale « A. Brofferio » di Asti	—	—	120.000

(1) Contributo per la sezione geometri di nuova istituzione.

ISTITUTO O SCUOLA	Contributo annuo degli Enti locali		Contributo annuo dello Stato
	Denominazione dell'Ente	Importo	
		Lire	Lire
R. Scuola tecnica commerciale « T. Catullo » di Belluno	—	—	120.000
R. Scuola tecnica commerciale « F. Torre » di Benevento	—	—	120.000
R. Scuola tecnica commerciale « Principe Amedeo di Savoia » di Bergamo	—	—	120.000
R. Scuola tecnica commerciale « U. Aldrovandi » di Bologna	—	—	120.000
R. Scuola tecnica commerciale « R. Rubini » di Brindisi	—	—	120.000
R. Scuola tecnica commerciale « V. Cuoco » di Campobasso	—	—	120.000
R. Scuola tecnica commerciale « G. B. Cima » di Conegliano	—	—	120.000
R. Scuola tecnica commerciale « V. Civerchio » di Crema	—	—	120.000
R. Scuola tecnica commerciale « S. Grandis » di Cuneo	—	—	120.000
R. Scuola tecnica commerciale « D. Strocchi » di Faenza	—	—	120.000
R. Scuola tecnica commerciale « T. Bonati » di Ferrara	—	—	120.000
R. Scuola tecnica commerciale « F. Sassetti » di Firenze	—	—	120.000
R. Scuola tecnica commerciale « Rosati » di Foggia	—	—	120.000
R. Scuola tecnica commerciale « I. Oliveti » di Forlì	—	—	120.000
R. Scuola tecnica commerciale « N. Sauro » di Frascati	—	—	120.000
R. Scuola tecnica commerciale « Umberto I » di Frosinone	—	—	120.000
R. Scuola tecnica commerciale « G. B. Baliano » di Genova	—	—	120.000
R. Scuola tecnica commerciale « Principe di Napoli » di Genova-Sampierdarena	—	—	120.000
R. Scuola tecnica commerciale « N. Sauro » di Imperia-Oneglia	—	—	120.000
R. Scuola tecnica commerciale « D. Ruggiero » di La Spezia	—	—	120.000
R. Scuola tecnica commerciale « XXIII Marzo » di Lecce	—	—	120.000
R. Scuola tecnica commerciale « D. Chelini » di Lucca	—	—	120.000
R. Scuola tecnica commerciale « G. Bertazzolo » di Mantova	—	—	120.000
R. Scuola tecnica commerciale « A. Volta » di Merano	—	—	120.000
R. Scuola tecnica commerciale « Antonello » di Messina	—	—	120.000
R. Scuola tecnica commerciale « Cavalieri » di Milano	—	—	120.000
R. Scuola tecnica commerciale « B. Oriani » Milano	—	—	120.000
R. Scuola tecnica commerciale « G. Andreoli » di Modena	—	—	120.000
R. Scuola tecnica commerciale di Molfetta	—	—	120.000
R. Scuola tecnica commerciale « M. Coppino » di Napoli	—	—	120.000
R. Scuola tecnica commerciale « G. B. della Porta » di Napoli	—	—	120.000
R. Scuola tecnica commerciale « S. Rosa» di Napoli	—	—	120.000
R. Scuola tecnica commerciale « G. Galilei » di Padova	—	—	120.000
R. Scuola tecnica commerciale « S. Purgotti » di Perugia	—	—	120.000
R. Scuola tecnica commerciale « G. Branca » di Pesaro	—	—	120.000
R. Scuola tecnica commerciale « F. P. Michetti » di Pescara	—	—	120.000
R. Scuola tecnica commerciale « E. Betti » di Pistoia	—	—	120.000
R. Scuola tecnica commerciale « G. Grion » di Pola	—	—	120.000
R. Scuola tecnica commerciale « G. B. Odierna » di Ragusa	—	—	120.000
R. Scuola tecnica commerciale « Venezia-Trento » di Reggio Calabria	—	—	120.000

ISTITUTO O SCUOLA	Contributo annuo degli Enti locali		Contributo annuo dello Stato
	Denominazione dell'Ente	Importo	
		Lire	Lire
R. Scuola tecnica commerciale « M. Buonarroti » di Roma	—	—	120.000
R. Scuola tecnica commerciale « F. Cesi » di Roma	—	—	120.000
R. Scuola tecnica commerciale « G. F. Fara » di Sassari	—	—	120.000
R. Scuola tecnica commerciale « G. Fagnani » di Senigallia	—	—	120.000
R. Scuola tecnica commerciale « G. Caselli » di Siena	—	—	120.000
R. Scuola tecnica commerciale « L. Torelli » di Sondrio	—	—	120.000
R. Scuola tecnica commerciale « G. Galilei » di Taranto	—	—	120.000
R. Scuola tecnica commerciale « A. F. Monti » di Terracina	—	—	120.000
R. Scuola tecnica commerciale « O. Nocula » di Terni	—	—	120.000
R. Scuola tecnica commerciale « Maria Laetitia » di Torino	—	—	120.000
R. Scuola tecnica commerciale « G. L. Lagrange » di Torino	—	—	120.000
R. Scuola tecnica commerciale « D. Colamarino » di Torre del Greco	Comune	25.000	95.000
R. Scuola tecnica commerciale « A Boscaino Campo » di Trapani	—	—	120.000
R. Scuola tecnica commerciale « P. Valussi » di Udine	—	—	120.000
R. Scuola tecnica commerciale « N. Gorini » di Varese	—	—	120.000
R. Scuola tecnica commerciale « S. Caboto » di Venezia	—	—	120.000
R. Scuola tecnica commerciale « Bandiera e Moro » di Venezia-Mestre	—	—	120.000
R. Scuola tecnica commerciale « Lanino Bernardino » di Vercelli	—	—	120.000
R. Scuola tecnica commerciale « Sammicheli » di Verona	—	—	120.000
R. Scuola tecnica commerciale « A. Palladio » di Vicenza.	—	—	120.000

ISTITUTO O SCUOLA	Contributo annuo degli Enti locali		Contributo annuo dello Stato
	Denominazione dell'Ente	Importo	
		Lire	Lire
R. Scuola tecnica commerciale « F. Orioli » di Viterbo	—	—	120.000
R. Scuola tecnica commerciale alberghiera di bordo « F. De Sanctis » di Napoli	—	—	100.000
Istruzione tecnica industriale			
R. Istituto tecnico industriale per meccanici elettricisti di Catanzaro	—	—	520.000
R. Istituto tecnico industriale per meccanici elettricisti di Piacenza	—	—	520.000
R. Istituto tecnico industriale per meccanici elettricisti di Piazza Armerina	—	—	520.000
R. Istituto tecnico industriale per meccanici elettricisti di Reggio Emilia	—	—	520.000
R. Istituto tecnico industriale per chimici industriali di Rho	—	—	365.000
R. Istituto tecnico industriale per edili di Roma	—	—	425.000
R. Istituto tecnico industriale per meccanici elettricisti di Taranto	—	—	520.000
R. Istituto tecnico industriale per meccanici elettricisti di Trento	—	—	520.000
R. Istituto tecnico industriale per meccanici elettricisti di Venezia	—	—	520.000
R. Scuola tecnica industriale per minatori di Agrigento	—	—	240.000
R. Scuola tecnica industriale per meccanici di Apuania-Avenza	—	—	245.000
R. Scuola tecnica industriale per meccanici « Moroello Malaspina » di Apuania-Massa	—	—	245.000
R. Scuola tecnica industriale per meccanici « G. Schiaparelli » di Biella	—	—	260.000
R. Scuola tecnica industriale per tessili « G. Magni » di Borgosesia	—	—	250.000
R. Scuola tecnica industriale per arti grafiche di Città di Castello	—	—	240.000
R. Scuola tecnica industriale per meccanici « L. Calamatta » di Civitavecchia	—	—	260.000

ISTITUTO O SCUOLA	Contributo annuo degli Enti locali		Contributo annuo dello Stato
	Denominazione dell'Ente	Importo	
		Lire	Lire
R. Scuola tecnica industriale per meccanici di Como	—	—	260.000
R. Scuola tecnica industriale per meccanici « Vitruvio Pollione » di Formia	—	—	260.000
R. Scuola tecnica industriale per meccanici « T. Minniti » di Guidonia	—	—	260.000
R. Scuola tecnica industriale per meccanici « A. Stoppani » di Lecco	—	—	260.000
R. Scuola tecnica industriale per meccanici di Marigliano	—	—	245.000
R. Scuola tecnica industriale per meccanici « C. Correnti » di Milano	—	—	260.000
R. Scuola tecnica industriale per meccanici « L. Settembrini » di Milano	—	—	260.000
R. Scuola tecnica industriale per meccanici « F. D. Damiani » di Morbegno	—	—	245.000
R. Scuola tecnica industriale per chimici « Umberto I » di Narni	—	—	185.000
R. Scuola tecnica industriale per chimici di Popoli	—	—	185.000
R. Scuola tecnica industriale per meccanici « L. Razza » di Roma	—	—	260.000
R. Scuola tecnica industriale per meccanici di S. Giovanni Valdarno	—	—	245.000
R. Scuola tecnica industriale per meccanici « G. Crovetto » di Sestri-Levante	—	—	245.000
R. Scuola tecnica industriale per meccanici « Marinoni » di Tirano	—	—	245.000
R. Scuola di Magistero professionale per la donna di Cosenza	—	—	(1) 258.300
R. Scuola di magistero professionale per la donna di L'Aquila	—	—	385.000
R. Scuola di magistero professionale per la donna di Mantova	—	—	(2) 140.000
R. Scuola di magistero professionale per la donna di Milano	—	—	415.000

(1) Oltre al contributo di L. 126.700 già iscritto in bilancio per il mantenimento della Scuola professionale femminile.
(2) Oltre al contributo già iscritto in bilancio per il mantenimento della esistente scuola professionale femminile.

ISTITUTO O SCUOLA	Contributo annuo degli Enti locali		Contributo annuo dello Stato
	Denominazione dell'Ente	Importo	
		Lire	Lire
R. Scuola di magistero professionale per la donna di Taranto	—	—	(1) 171.000
R. Scuola professionale femminile di Ascoli Piceno	—	—	205.000
R. Scuola professionale femminile di Piazza Armerina	—	—	205.000
R. Scuola professionale femminile di Pisa.	—	—	225.000
R. Scuola professionale femminile « A. Diaz » di Roma	—	—	225.000
R. Scuola professionale femminile « A. Saffi » di Roma	—	—	225.000
Sezione costruttori aeronautici presso il R. Istituto tecnico industriale « Feltrinelli » di Milano	—	—	(2) 190.000
Sezione costruttori aeronautici presso il R. Istituto tecnico industriale « A. Volta » di Napoli	—	—	(2) 190.000
Sezione costruttori aeronautici presso il R. Istituto tecnico industriale « C. Grella » di Roma	—	—	(2) 190.000
Sezione costruttori aeronautici presso il R. Istituto tecnico industriale « Delpiano » di Torino	—	—	(2) 190.000
Sezione costruttori aeronautici presso il R. Istituto tecnico industriale « Rossi » di Vicenza	—	—	(2) 190.000
Sezione tessili presso la R. scuola tecnica industriale di Legnano	—	—	(3) 90.000
TOTALI GENERALI L. . . .		65.000	23.944.300

(1) Oltre al contributo di L. 205.200 già iscritto in bilancio per il mantenimento della scuola professionale femminile.
(2) Contributo per la sezione costruttori aeronautici di nuova istituzione.
(3) Contributo per la sezione tessili di nuova istituzione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 24 luglio 1942-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Ferrara » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 21 maggio 1942-XX con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Ferrara » di pertinenza come dagli atti, Simeone Angela fu Antonio e Perillo Biagio fu Domenico, e riportato nel catasto del comune di S. Maria La Fossa in testa alla ditta Simeone Angela fu Antonio usufruttuaria e Perillo Biagio fu Domenico proprietario, al foglio di mappa 14, particella 5, per la superficie di ha. 0.18.24 e con l'imponibile di L. 20,06.

Detto fondo confina con le altre piccole proprietà, colla strada comunale S. Leucio, con la proprietà Adinolfi Francesco, col canale Diversivo;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 20 giugno 1942-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Ferrara » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 800 (ottocento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 24 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1942-XX
Registro n. 18 *Finanze, foglio n.* 231.

(3324)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 28 agosto 1942-XX.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione delle Casse rurali ed artigiane di Antonimina (Reggio Calabria), Rizziconi (Reggio Calabria) e Tarquinia (Viterbo).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa, approvate con R. decreto 16 marzo 1942-XX, n. 267;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Antonimina, con sede nel comune di Antonimina (Reggio Calabria), alla Cassa rurale ed artigiana di Rizziconi, con sede nel comune di Rizziconi (Reggio Calabria), ed alla Cassa rurale ed artigiana di Tarquinia, con sede nel comune di Tarquinia (Viterbo), e di sottoporre le aziende stesse alla procedura di liquidazione coatta amministrativa preveduta dalle norme anzidette;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Antonimina, con sede nel comune di Antonimina (Reggio Calabria), alla Cassa rurale ed artigiana di Rizziconi, con sede nel comune di Rizziconi (Reggio Calabria), ed alla Cassa rurale ed artigiana di Tarquinia, con sede nel comune di Tarquinia (Viterbo).

Le aziende predette sono poste in liquidazione coatta amministrativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 agosto 1942-XX

MUSSOLINI

(3468)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1942-XX.

Sostituzione di un membro del Comitato tecnico dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero.

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI
E PER LE VALUTE

Visto il decreto 10 settembre 1936-XIV del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, che approva, fra l'altro, le norme statutarie dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

Visto il R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 643, che determina la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il proprio decreto 29 novembre 1938-XVII, concernente la ricostituzione del Comitato tecnico dell'anzidetto Istituto;

Visto il proprio decreto 15 gennaio 1940-XVIII, che modifica gli articoli 4 e 5 delle citate norme statutarie;

Visto il proprio decreto 15 dicembre 1940-XIX col quale sono stati nominati i membri del Comitato tecnico di cui al 2° comma del citato art. 5 per il biennio 1941-1942;

Vista la lettera n. 05145 del 20 agosto 1942 con la quale la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura designa il proprio nuovo rappresentante;

Decreta:

Il dott. Calogero Genovese è nominato componente del Comitato tecnico dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, quale rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, in sostituzione del Consigliere nazionale prof. Manlio Tappi.

Roma, addì 31 agosto 1942-XX

Il Ministro: RICCARDI

(3447)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 454 del 19 agosto 1942-XX, relativo ad aggiunte alle vigenti tabelle dei prodotti tipo tessili - Categoria « D » - Strofinacci.

Il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 454 del 19 agosto 1942-XX, in esecuzione del decreto Ministeriale 14 marzo 1942-XX ha determinato le caratteristiche ed i prezzi massimi degli strofinacci indicati nell'unito allegato, che deve intendersi aggiunto alla tabella dei prodotti tipo tessili di cui al decreto Ministeriale 11 agosto 1941 ed alla circolare P. 109 del 18 agosto 1941-XIX.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

AGGIUNTA ALLA TABELLA DEI PRODOTTI-TIPO TESSILI DI CUI AL D. M. 11 AGOSTO 1941-XX

	Prezzo massimo franco fabbrica pagamento e sconto d'uso — Lire per dozzina	Prezzo massimo di vendita al consumatore — Lire a capo
CATEGORIA « D »		
Tipo 165. — Strofinaccio rete, dimensioni cm. 45×50, peso per dozzina gr. 460/500 filato rigenerato tit. base 1/5000 in ordito e trama composto con 25% meccanica voce 62, 20% meccanica voce 54, 35% basse scopature di filatura cardata e 20% meccanica voce 72	12,05	1,50
Tipo 166. — Strofinaccio nido d'api, dimensioni cm. 50×50, peso per dozzina gr. 1150/1250 filato rigenerato tit. base 1/5000 in ordito e in trama composto con 25% meccanica voce 62, 20% meccanica voce 54, 35% basse scopature di filatura cardata e 20% meccanica voce 72	27,35	3,40
Tipo 167. — Strofinaccio spigato, dimensioni cm. 45×60, peso per dozzina gr. 1680/1800 filato rigenerato tit. base 1/5000 in ordito, composto con 25% meccanica voce 62, 20 % meccanica voce 54, 35 % basse scopature di filatura cardata e 20% meccanica voce 72 tit. base 1/2000 in trama composto con 10% meccanica voce 54, 30% meccanica voce 62, 50% basse scopature di filatura cardata e 10% meccanica voce 72	36 —	4,50

(3452)

Riassunto del provvedimento P. 455 del 21 agosto 1942-XX, relativo all'applicazione del provvedimento P. 393 del 7 luglio 1942-XX, per la vendita dei giocattoli - Cartellini dei prezzi.

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 455 del 21 agosto 1942-XX, rende noto che le norme contenute nel provvedimento P. 393 del 7 luglio 1942-XX pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 20 gennaio 1942-XX sono estese anche ai commercianti di giocattoli. Pertanto detti negozianti hanno la facoltà di presentare ai competenti Consigli provinciali delle corporazioni ed Unioni fasciste dei commercianti un elenco, in duplice copia, della merce in loro possesso, con l'indicazione per ciascun prodotto di un numero d'ordine e del costo franco magazzino.

Conseguentemente i commercianti di giocattoli possono limitarsi ad indicare sui cartellini apposti sui prodotti stessi, in luogo degli estremi della fattura, il numero d'ordine che il prodotto stesso ha nell'elenco suddetto.

(3453)

Riassunto del provvedimento P. 456 del 21 agosto 1942-XX, relativo ai tipi della passamaneria per arredamento ed abbigliamento.

Il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 456 del 21 agosto c.a. in applicazione al decreto Ministeriale 14 marzo 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 16 stesso mese, ha determinato quanto ségue:

1. — I produttori di articoli di passamaneria per arredamento ed abbigliamento possono fabbricare per il consumo della popolazione civile nell'interno del Regno, esclusivamente prodotti tipo aventi le caratteristiche indicate nell'unita tabella.

2. — I prezzi massimi di vendita saranno determinati con provvedimento a parte.

3. — Il controllo sull'esecuzione delle norme prescritte con il presente provvedimento è demandato ai Consigli provinciali delle corporazioni del Regno ed all'Ente del Tessile nazionale.

4. — Ai contravventori alle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941, n. 645.

5. — Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

TABELLA DELLE CARATTERISTICHE DELLA PASSAMANERIA PER ARREDAMENTO ED ABBIGLIAMENTO

PASSAMANI SU TELAIO MECCANICO.

Tipo 1. - *Bordine per finitura mobili tipo economico.* — Altezza mm. 14 15, peso gr. 535 per mt. 100. Ordito raion viscosa 2ª qualità normale tit. 120 (gr. 220); trama filato rigenerato (vedi nota 4) titolo 5.500 a 1 capo (gr. 315).

Tipo 2. - *Frangia cordonetto sfilata.* — Altezza mm. 25, peso gr. 980 per mt. 100. Ordito raion viscosa 2ª qualità nor-

male tit. 120 (gr. 150), in trama cordonetto raion viscosa tit. 300/3 binato a 3 capi (gr. 830).

Tipo 3. - *Frangia cordonetto anellata.* — Altezza mm. 23, peso gr. 750 per mt. 100. Ordito raion viscosa 2ª qualità normale titolo 120 (gr. 100), trama cordonetto raion viscosa tit. 300/3 binato a 2 capi (gr. 650).

Tipo 4. - *Frangia tripolino anellata a due navette.* — Altezza mm. 34, peso gr. 1650 per mt. 100. Ordito raion viscosa 2ª qualità normale tit. 120 e n. 2 fili tripolino raion viscosa (gr. 300), trama tripolino raion viscosa (gr. 1350).

Tipo 5. - *Frangia ritorta raion bianca (per tessuto piccato) o colorata.* — Altezza mm. 50, peso gr. 3150 per mt. 100. Ordito raion viscosa 2ª qualità normale tit. 120 (gr. 100) e filato flocco tit. 40/2 (gr. 150), trama sforzata con anima di filato rigenerato (vedi nota 4), tit. 5.500 e copertura di raion viscosa 2ª qualità normale tit. 120 (gr. 2900).

Tipo 6. - *Cimossa per frangia a cipolletto tipo fine.* — Altezza mm. 12 escluse le pizzette, peso gr. 650 per mt. 100. Ordito raion viscosa 2ª qualità normale tit. 120 (gr. 300), trama filato flocco 40/2 binato a 4 capi (gr. 350).

Tipo 7. - *Pizzettone con cordette.* — Altezza mm. 20 escluse le pizzette, peso gr. 1600 per mt. 100. Ordito raion viscosa 2ª qualità normale tit. 120 (gr. 220) e n. 4 cordoncini di raion viscosa 2ª qualità normale tit. 200 (gr. 330), trama cordonetto raion viscosa 300/3 binato a 4 capi (gr. 1050).

Tipo 8. - *Pizzettone a doppia cimossa per finitura tende a due navette.* — Altezza minima mm. 23, massima mm. 50, peso gr. 2500 per mt. 100. Ordito filato flocco tit. 40/2 (gr. 1000) trama filato rigenerato (vedi nota 4), tit. 5.500 (gr. 1500).

Tipo 9. - *Bordo per finitura coperte.* — Altezza mm. 30, peso gr. 1350 per mt. 100. Ordito raion viscosa 2ª qualità normale tit. 120 (gr. 600), trama filato flocco tit. 40/2 binato a 5 capi (gr. 550).

Tipo 10. - *Bordo per orlatura tappeti.* — Altezza mm. 40, peso gr. 1750 per mt. 100. Ordito filato flocco tit. 40/2 (gr. 900), trama filato rigenerato (vedi nota 4) tit. 5.500 a 1 capo (gr. 850).

Tipo 11. - *Bordo per finitura tende da sole.* — Altezza mm. 35, peso gr. 1300 per mt. 100. Ordito filato flocco tit. 40/2 (gr. 700) trama filato rigenerato (vedi nota 4) tit. 5.500 a 1 capo (gr. 600).

Tipo 12. - *Ritega doppia cimossa con cordino per sostegno ed arricciamento tendaggi.* — Altezza mm. 20, peso gr. 720 per mt. 100. Ordito filato flocco tit. 40/2 (gr. 375 fondo e cordoncino), trama filato flocco titolo 40/2 (gr. 345).

Tipo 13. - *Spazzolino salva-gonna per sottane (a due navette).* — Altezza mm. 20, peso gr. 850 per mt. 100. Ordito filato flocco tit. 40/2 (gr. 150), trama filato flocco titolo 40/2 binato a 6 capi (gr. 700).

PASSAMANI SU TELAI A CATENELLA.

Tipo 14. - *Frangetta cordonetto raion sfilata.* — Altezza mm. 20, peso gr. 730 per mt. 100. Ordito 3 fili cordonetto raion viscosa 300/3 (catenella) e 16 fili raion viscosa 2ª qualità normale tit. 120, trama cordonetto raion viscosa 300/3 binato a 3 capi.

Tipo 15. - *Anellatina cordonetto raion.* — Altezza mm. 24/25, peso gr. 880 per mt. 100. Ordito a 4 fili cordonetto raion viscosa tit. 300/3 (catenella) e 22 fili raion viscosa 2ª qualità normale titolo 120, trama cordonetto raion viscosa tit. 300/3 binato a 3 capi.

Tipo 15-*a*. - *Idem*, tessuto in tripolino raion viscosa a uno o più colori, peso gr. 1000 per mt. 100.

Tipo 16. - *Occhioline per orlatura tendine.* — Peso gr. 500 per mt. 100. Ordito 3 fili cordonetto raion viscosa tit. 300/3 (catenella) e 14 fili raion viscosa 2ª qualità normale tit. 120, trama cordonetto raion viscosa tit. 300/3 binato a 3 capi.

Tipo 17. — *Pizzettina tripolino per orlatura tendine.* — Peso gr. 700 per mt. 100. Ordito 3 fili cordonetto raion viscosa titolo 300/3 (catenella), trama tripolino raion viscosa.

Tipo 18. - *Frangia doppia cimossa per tappeti con un ordine di nodi.* — Altezza bordo mm. 20, altezza totale frangia finita mm. 100, peso gr. 6500 per mt. 100. Ordito fili 200 binati a 2 capi filato flocco tit 40/2 (catenella per le due cimosse), trama cordetta di filato rigenerato (vedi nota 4), titolo 5.500 a 2 capi.

Tipo 19. - *Agremano per guarnizioni abiti femminili.* — Peso gr. 700 per mt. 100. Ordito 2 fili cordonetto raion viscosa titolo 300/3, trama cordonetto raion viscosa tit. 300/3 binato a 2 capi (prima trama) e vergolina con anima di filato flocco 40/2 e copertura raion viscosa 2ª qualità normale titolo 120, peso della vergolina gr. 500.

Tipo 20. - *Tessuto rigido per uso ortopedico.* — Prodotto su macchine a catenelle speciali, altezza mm. 350 peso gr. 22.000 per mt. 100, prodotto con filato flocco tit. 40/2 (gr. 12.000) e filato rigenerato (vedi nota 4) titolo 5.500 gr. 10.000.

MACCHINE DA CINIGLIA A ROTAZIONE.

Tipo 21. - *Ciniglia.* — Peso gr. 120 per mt. 100, prodotta con filato flocco tit. 20/2 (2 fili di torta) e raion viscosa 2ª qualità normale titolo 150.

Tipo 21-*a*. - *Idem satinata.* — Peso gr. 245 per mt. 100, 2 fili di torta filato flocco titolo 30/2 e raion viscosa 2ª qualità normale titolo 120.

LAVORI DA CORDONIERE.

Tipo 22. - *Cordone a mulino a due legnoli.* — Diametro mm. 1, peso gr. 80 per mt. 100, anima filato flocco titolo 40/2 (gr. 40) copertura, raion viscosa 2ª qualità normale tit. 120 (gr. 40).

Tipo 22-*a*. - *Idem.* — Diametro mm. 2, peso gr. 160 per mt. 100, anima filato flocco tit. 40/2 (gr. 80); copertura, raion viscosa 2ª qualità normale titolo 120 (gr. 80).

Tipo 22-*b*. - *Idem.* — Diametro mm. 3, peso gr. 495 per mt. 100, anima filato rigenerato (vedi nota 4) tit. 5.500 gr. 260; copertura raion viscosa 2ª qualità normale tit. 120 gr. 235.

Tipo 22-*c*. - *Idem.* — Diametro mm. 5, peso gr. 1200 per mt. 100, anima filato rigenerato (vedi nota 4) tit. 5.500 gr. 730; copertura raion viscosa 2ª qualità normale tit. 120 gr. 470.

Tipo 22-*d*. - *Idem.* — Diametro mm. 7, peso gr. 1700 per mt. 100, anima filato rigenerato (vedi nota 4) tit. 5.500 gr. 1170, copertura raion viscosa 2ª qualità normale tit. 120 gr. 530.

Tipo 22-*e*. - *Idem.* — Diametro mm. 9, peso gr. 2800 per mt. 100, anima filato rigenerato (vedi nota 4) titolo 5.500 gr. 1900; copertura raion viscosa 2ª qualità normale tit. 120 gr. 900.

Tipo 23. - *Cordine a macchina a due legnoli.* — Diametro mm. 1 ½, peso gr. 110 per mt. 100, anima filato flocco tit. 40/2 (gr. 30) copertura raion viscosa 2ª qualità normale tit. 120 (gr. 80).

Tipo 23-*a*. - *Idem.* — Diametro mm. 2 ½, peso gr. 300 per mt. 100, anima filato rigenerato (vedi nota 4) tit. 5.500 gr. 160; copertura raion viscosa 2ª qualità normale titolo 120 gr. 140.

Tipo 23-*b*. - *Idem a 3 legnoli.* — Diametro mm. 4, peso gr. 620 per mt. 100, anima filato rigenerato (vedi nota 4) tit. 5.500 gr. 380; copertura raion viscosa 2ª qualità normale tit. 120 gr. 250.

Tipo 23-*c*. - *Idem a 3 legnoli.* — Diametro mm. 8, peso gr. 2500 per mt. 100, anima filato rigenerato (vedi nota 4), tit. 5.500 gr. 1900; copertura raion viscosa 2ª qualità normale titolo 120 gr. 600.

Tipo 23-*d*. - *Idem a 3 legnoli.* — Diametro mm. 10, peso gr. 4600 per mt. 100, anima filato rigenerato (vedi nota 4) tit. 5.500 gr. 3700; copertura raion viscosa 2ª qualità normale titolo 120 gr. 900.

Tipo 24. - *Cordone a 2 legnoli ed un arricciato.* — Diametro mm. 5, peso gr. 900 per mt. 100, anima filato rigenerato (vedi nota 4) titolo 5.500 gr. 600; copertura raion viscosa 2ª qualità normale titolo 120 gr. 300

Tipo 25. - *Cordone a 2 legnoli e due corde a 2 legnoli ciascuna.* — Diametro mm. 8, peso gr. 2600 per mt. 100, anima filato rigenerato (vedi nota 4) tit. 5.500 gr. 1850; copertura raion viscosa 2ª qualità normale titolo 120 gr. 750.

Tipo 26. - *Vergolina per sartoria (a mano).* — Diametro mm. 1, peso gr. 60 per mt. 100, anima filato flocco tit. 12/1 (gr. 35); copertura raion viscosa 2ª qualità normale tit. 150 gr. 25.

Tipo 26-*a*. - *Idem in flocco.* — Diametro mm. 2, peso grammi 220 per mt. 100, anima filato rigenerato (vedi nota 4) tit. 5.500 gr. 145; copertura filato flocco titolo 30/1 gr. 75.

PASSAMANI SU MACCHINE A TRECCIARE.

Tipo 27. - *Stringa prodotta su macchine di 16 fusi.* — Peso per mt. 100 kg. 0.155, composta di gr. 98 raion viscosa 450 d. e gr. 57 rigenerato (vedi nota 7) tit. 7.600 (anima) lunghezza base cm. 85 con puntale metallico.

Tipo 28. - *Stringa prodotta su macchine di 20 fusi.* — Peso per 100 metri kg. 0.168, composta di gr. 84 raion viscosa 300 d. e gr. 84 rigenerato (vedi nota 7) tit. 7600 (anima) lunghezza base cm. 85 con puntale metallico.

Tipo 29. - *Stringa prodotta su macchine di 24 fusi.* — Peso per mt. 100 kg. 0.445, composta di gr. 175, filato flocco tit. 20 lucidato e gr. 270 filato flocco tit. 12 (anima) lunghezza base cm. 85 con puntale metallico.

Tipo 30. - *Stringa prodotta su macchine di 32 fusi.* — Peso per mt. 100 kg. 0,215, composta di raion viscosa 450 d. lunghezza base cm. 85 con puntale metallico.

Tipo 31. - *Stringa prodotta con macchina di 40 fusi.* — Peso per mt. 100 kg. 0,204, composta di gr. 164 filato di flocco 40/2 e gr. 40 rigenerato (vedi nota 7) tit. 7600 (anima) lunghezza base cm. 85 con puntale metallico.

Tipo 32. - *Stringa da montagna prodotta su macchine di 48 fusi.* — Peso per mt. 100 kg. 0,405, composta di gr. 215 raion viscosa tit. 300 d. e gr. 190 filato flocco 32/2, lunghezza cm. 85 con puntale metallico.

Confezione: Le stringhe potranno essere prodotte nelle seguenti lunghezze cm. 45 - 60 - 80 - 85 - 90 - 100 - 120 e possono essere confezionate con puntale metallico o con puntale di celluloide (indurito).

Tipo 33. - *Stringa per busti prodotta su macchina di 40 fusi.* — Peso per mt. 100 kg. 0,275, composta di gr. 118 raion viscosa tit. 200 d. e gr. 157 filato flocco 40/2.

Tipo 34. - *Tubolare per busti prodotta su macchine di 24 fusi.* — Peso per mt. 100 kg. 0,155, composta di gr. 130 filato flocco 32/2 e gr. 25 filato flocco 24/2 (anima).

I tipi 33 e 34, se confezionati, possono essere prodotti nelle lunghezze basi di metri 3 - 4 - 5 con puntale metallico.

Cordone. — Per tende prodotto su macchine di 12 - 16 - 20 - 24 fusi composto di filato flocco 24/2 e rigenerato (vedi nota 7) tit. 7600:

Tipo 35. — Su fusi 12, flocco 24/2, grammi 100, rigener. 7600 gr. 110. Peso per metri 100 kg. 0,210.

Tipo 35-*a*. — Su fusi 16, flocco 24/2, grammi 105, rigenerato 7600 grammi 125. Peso per metri 100 kg. 0,230.

Tipo 35-*b*. — Su fusi 16, flocco 24/2 grammi 115, rigenerato 7600 grammi 200. Peso per metri 100, kg. 0,315.

Tipo 35-*c*. — Su fusi 20, flocco 24/2 grammi 150, rigenerato 7600 grammi 225. Peso per metri 100 kg. 0,375.

Tipo 35-*d*. — Su fusi 24, flocco 24/2 grammi 160, rigenerato 7600 grammi 300. Peso per metri 100, kg. 0,460.

Cordone. — Per tende prodotto su macchine di 8 o 16 fusi composto di cordonetto raion viscosa tit. 300/3 e rigenerato (vedi nota 4) tit. 5.500 (anima):

Tipo 36. — Raion tit. 300/3 gr. 250, rigen. tit. 5500 grammi 100. Peso per metri 100 kg. 0,350.

Tipo 36-*a*. — Raion tit. 300/3 gr. 360, rigenerato tit. 5500 grammi 140. Peso per metri 100, kg. 0,500.

Tipo 36-*b*. — Raion tit. 300/3 gr. 520, rigen. tit. 5500 grammi 260. Peso per metri 100 kg. 0,780.

Tipo 36-*c*. — Raion tit. 300/3 gr. 570, rigen. tit. 5500 grammi 430. Peso per metri 100 kg. 1.

Tipo 37. - *Treccia prodotta su macchine di 65 fusi.* — Composta di filato flocco 28/3, peso per mt. 100 kg. 0,300. Questo tipo può essere prodotto su macchine da 9 a 97 fusi. Pesi proporzionali ai fusi.

Tipo 38. - *Treccia per bordare calzature prodotte su macchine di 33 fusi.* — Composta di raion viscosa 300 d., peso per mt. 100 kg. 0,150. Questo tipo può essere prodotto anche su macchine di 41 - 49 - 57 fusi. Pesi proporzionali ai fusi.

Tipo 39. - *Treccia per pantofoleria e fodere automobili prodotta su macchine di 65 fusi.* — Composta di raion viscosa 450 d., peso per mt. 100 kg. 0,410. Questo tipo può essere prodotto anche su macchine di 49 - 57 - 97 fusi. Pesi proporzionali ai fusi.

Tipo 40. - *Treccia leggera per bordare pantofole prodotta su macchine di 57 fusi.* — Composta di raion viscosa 300 d., peso per mt. 100 kg. 0,250. Questo tipo può essere prodotto anche su macchine di 41 - 49 - 65 fusi. Pesi proporzionali ai fusi.

Tipo 41. - *Treccia per guarnizioni prodotta su macchine di 25 fusi.* — Composta di raion viscosa 150 d., peso per mt. 100 kg. 0,060. Questo tipo può essere prodotto anche su macchine di 33 - 41 - 49 fusi. Pesi proporzionali ai fusi.

Tipo 42. - *Treccia per guarnizioni prodotta su macchine di 65 fusi.* — Composta di raion viscosa 300 dn., peso per mt. 100 kg. 0,270. Questo tipo può essere prodotto su macchine di 25 - 33 - 41 - 49 - 57 - 73 - 81 - 89 - 98 fusi. Pesi proporzionali ai fusi.

Tipo 43. - *Treccia uso lana prodotta su macchine di 81 fusi,* 20 coste. — Composta di Cisalfa 2/38, peso per 100 metri kg. 0,500. Questo tipo può essere prodotto anche su macchine da 9 a 81 fusi. Pesi proporzionali ai fusi.

Tipo 44. - *Doppia costa (Soutache) raion prodotta su macchina di 9 fusi.* — Peso per mt. 100 kg. 0,100, composta di gr. 55 raion viscosa tit. 300 d. (copertura) e gr. 45 filato flocco 40/2 (anima).

Tipo 44-*a*. — Altezza tradizionale 2, raion 300 grammi 55, flocco 40/2 grammi 55. Peso per 100 metri kg. 0,110.

Tipo 44-*b*. — Altezza tradizionale 3, raion 300 grammi 65, flocco 40/2 grammi 65. Peso per 100 metri kg. 0,130.

Tipo 44-*c*. — Altezza tradizionale 4, raion 300 grammi 65, flocco 4/2 grammi 120. Peso per 100 metri kg. 0,185.

Tipo 44-*d*. — Altezza tradizionale 5, raion 300 grammi 80, flocco 40/2 grammi 120. Peso per 100 metri kg. 0,200.

Tipo 44-*e*. — Altezza tradizionale 7, raion 300 grammi 90, flocco 40/2 grammi 180. Peso per 100 metri kg. 0,270.

Tipo 44-*f*. — Altezza tradizionale 9, raion 300 grammi 90, flocco 40/2 grammi 190. Peso per 100 metri kg. 0,290.

Tipo 45. - *Guarnitura prodotta su macchine di 21 fusi.* — Composta di raion viscosa 450 d., peso per mt. 100 kg. 0,267. Questo tipo può essere prodotto anche su macchine di 9 - 13 - 17 - 25 - 29 fusi. Pesi proporzionali ai fusi.

Tipo 46. - *Treccia elastica su macchine di 25 fusi.* — Dodici gomme, peso per mt. 100 kg. 0,548, composta di gr. 348 di filato flocco 28/2 e gr. 200 filo gomma n. 44.

Tipo 47. - *Gallone elastico bucato prodotto su macchine di 56 fusi.* — Peso per mt. 100 kg. 1,050, composto di gr. 735 raion viscosa 200 d. binato a due fili e gr. 315 filo gomma n. 42.

Tipo 48. - *Gallone elastico bucato prodotto su macchine di 40 fusi.* — Peso per mt. 100 kg 0,570, composto di gr. 430 raion viscosa 200 d. e gr. 140 gomma filo n. 50.

Tipo 49. - *Gallone elastico prodotto su macchine di 57 fusi.* — Peso per mt. 100 kg. 1,575, composto di gr. 1105 raion viscosa 250 d. e gr. 470 filo gomma n. 36.

Tipo 50. - *Gallone elastico prodotto su macchine di 33 fusi.* — Peso per mt. 100 kg. 1,090, composto di gr. 898 filato flocco 16/2 e gr. 192 fili gomma n. 42.

Tipo 51. - *Gallone elastico arricciato prodotto su macchine di 49 fusi.* — Peso per mt. 100 kg. 7, composto di gr. 500 raion viscosa 300 d., gr. 50 filato flocco 32/2, gr. 150 filo gomma n. 42.

Tipo 52. - *Gallone elastico arricciato prodotto su macchine di 17 fusi.* — Peso per mt. 100 kg. 0,350, composto di gr. 300 raion viscosa 300 d. e gr. 50 filo gomma n. 42.

Tipo 53. - *Cordone elastico prodotto su macchine di 8 fusi.* — Fili gomma 6, peso per mt. 100 kg. 1,690, composto di gr. 82 raion viscosa 300 d. e gr. 87 filo gomma n. 42.

Tipo 54. - *Tubolare per bretelle prodotta su macchine di 40 fusi.* — Peso per mt. 100 kg. 0,990, composta di raion viscosa 300 d.

Tipo 55. - *Cordone per occhielli ricambi bretelle prodotto su macchina di 16 fusi.* — Peso per mt. 100 kg. 0,460, composto di gr. 340 filato flocco 10/3 (anima).

Tipo 56. - *Cordone elastico diminuito per ricambi bretelle prodotto su macchine di 16 fusi.* — Peso per mt. 100 kg. 1,100, composto di gr. 570 raion viscosa 300 d. a 3 fili (copertura) e gr. 530 filo gomma n. 36 (anima).

Tipo 57. - *Tubolare piatto elastico per reggimaniche prodotto su macchine di 32 fusi.* — Peso per mt. 100 kg. 0,850, composto di gr. 720 raion viscosa 300 d. e gr. 130 filo gomma n. 48.

Note. — Il «raion viscosa» si intende di seconda qualità normale.

1) Il tripolino raion di cui alla presente tabella deve essere prodotto con 3 fili accoppiati di raionviscosa 2ª qualità intermedia titolo 150.

2) Il titolo raion prescritto per ogni tipo della presente tabella può essere sostituito — immediatamente fino al titolo 200 — con altro tipo, secondo la scala del listino italraion 26 marzo 1940-XVIII.

3) Sui pesi esposti è pure ammessa una tolleranza di peso del 2 % in più o in meno, eccezione fatta per i tipi dal 42 al 46 compreso, per i quali è ammessa una tolleranza di peso del 5 % in più o in meno.

4) La composizione del filato rigenerato deve essere la seguente:

35 % sfilacciato di stracci non usati di tessuto di fibre vegetali miste: *Cotone chiarissimo* (voce 45);

35 % sfilacciati di stracci non usati di tessuto di fibre vegetali miste: *Cotone chiaro* (voce 46);

15 % sfilacciato di stracci usati a maglia di fibre vegetali: *Maglia chiarissima* (voce 63);

15 % sfilacciato di stracci usati a maglia di fibre vegetali: *Maglia chiara e chiarissima* (voce 62).

5) La composizione del filato rigeneratore deve essere la seguente:

35 % sfilacciato di stracci usati di tessuto di fibre vegetali miste: *Cotone bianco II* (voce 43);

30 % idem, idem: *Cotone bianco I e II* (voce (41);

30 % sfilacciato di stracci usati a maglia di fibre vegetali: *Maglia bianca I e II* (voce 59).

6) La composizione del filato rigenerato deve essere la seguente:

70 % sfilacciati di stracci usati di tessuto di fibre vegetali miste: *Cotone colorato scuro* (voce 56);

30 % sfilacciato di stracci usati di fibre artificiali e seta: *Tessuti raion e seta in sorte* (voce 78).

7) La composizione del filato rigenerato deve essere la seguente:

60 % sfilacciati di ritagli di tessuti di fibre vegetali e miste: *Chiare e chiarissime* (voce n. 30);

20 % sfilacciato di stracci usati di tessuti di fibre vegetali e miste: *Cotone bianco I e II* (voce 41);

20 % sfilacciato di stracci usati a maglia di fibre vegetali: *Maglia bianca I e II* (voce n. 59).

8) La composizione del filato rigenerato deve essere la seguente:

40 % sfilacciati di ritagli di tessuti di fibre vegetali e miste: *Chiare e chiarissime* (voce n. 30);

30 % idem. idem.: *In sorte bianchi greggi e candidi* (voce n. 27);

30 % fiocco per lanieri tinto.

(3454)

Riassunto del provvedimento P. 462 del 24 agosto 1942-XX, relativo ai prezzi delle pelli grezze di coniglio di peso inferiore a 7 kg. per 100 pelli.

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 462 del 24 agosto 1942-XX, ad integrazione delle disposizioni contenute nella circolare P. 161 dell'8 novembre 1941-XX, ha determinato come segue i prezzi massimi delle pelli di coniglio, inferiori a 7 kg. per 100 pelli, stabilendoli in un'unica misura, indipendentemente dai singoli pesi e dall'uso cui sono destinate:

prezzo massimo di cessione dai produttori o dai raccoglitori autorizzati al magazzino provinciale di raccolta, L. 20 per kg.;

prezzo massimo di cessione dal magazzino provinciale di raccolta agli industriali trasformatori e commercianti per conto, L. 23 per kg.

Non è stato fissato il corrispondente prezzo per uso di pellicceria (aumento 25%), giacchè le pelli in oggetto non si ritengono atte a tale uso.

(3455)

Comunicato riguardante i prezzi dei materiali di platino requisiti (rettifica)

A rettifica del provvedimento P. 436 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 in data 17 agosto 1942-XX, si precisa che i prezzi dei materiali di platino elencati nel provvedimento stesso, si riferiscono a grammo di metallo fino « 1000/1000 ».

(3451)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Variazioni all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI PADOVA

Il cittadino italiano di razza ebraica *Ancona Aldo fu Samuele* incluso nell'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 276 del 28 novembre 1939-XVIII) nella sua qualità di unico proprietario della ditta individuale « Ancona Aldo fu S. » con azienda per il commercio di manifatture in Padova, piazza dei Signori n. 7-II, ha dichiarato che dal 15 novembre 1941 l'azienda stessa esercita il commercio di manifatture solo all'ingrosso.

La cittadina italiana di razza ebraica *Colombo Benvenuta fu Salvatore* in Marino inclusa nell'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 276 del 28 novembre 1939-XVIII) nella sua qualità di unica proprietaria della ditta individuale « Colombo Benvenuta » con aziende di rigattiere in Padova, via San Martino e Solferino n. 3 e Padova via Michele Sanmicheli n. 26, ha dichiarato di aver cessato il 24 giugno 1941 la suddetta azienda di Padova, via S. Martino e Solferino n. 3.

Il cittadino italiano di razza ebraica *Foà Mario di Vittorio* incluso nell'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 276 del 28 novembre 1939-XVIII) nella sua qualità di comproprietario della società di fatto « Vittorio Foà e figlio » con azienda di agente di commercio in tessuti in Padova, via Petrarca n. 7, è cancellato dall'elenco stesso perchè venne denunciato che la predetta società di fatto dal 28 febbraio 1941 ha cessato ogni sua attività.

Il cittadino italiano di razza ebraica *Trieste Roberto fu Vittorio* incluso nell'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 276 del 28 novembre 1939-XVIII) nella sua qualità di comproprietario della società di fatto « Rino Casarotti & C. » con azienda di autorimessa, officina riparazione auto e vendita automobili in Padova, Prato della Valle n. 7, è cancellato dall'elenco stesso perchè venne denunciato che la predetta società di fatto dal 15 ottobre 1941 è cessata in seguito a scioglimento.

(3472)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzi alla produzione dei legumi secchi (rettifica)

Nel comunicato relativo ai prezzi alla produzione dei legumi secchi — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 27 agosto 1942-XX, n. 201 — il prezzo dei fagioli pregiati indicato in L. 438 al quintale deve intendersi rettificato in L. 480 al quintale.

(3476)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per l'ammissione di 250 allievi alla prima classe del corso regolare della R. Accademia aeronautica per l'anno 1942-43.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto Ministeriale del 16 aprile 1942-XX, col quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 250 allievi alla prima classe del corso regolare della Regia Accademia aeronautica, per l'anno 1942-43;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 250 allievi alla prima classe del corso regolare della Regia Accademia aeronautica, per l'anno 1942-43-XXI, è prorogato a tutto il 30 agosto 1942-XX.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 luglio 1942-XX

p. *Il Ministro*: FOUGIER

(3474)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorsi a posti vacanti nei ruoli del personale tecnico, amministrativo e di vigilanza nei Regi istituti e nelle Regie scuole dell'ordine superiore tecnico.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, convertito in legge 8 giugno 1933-XV, n. 742;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 16 ottobre 1934-XII, n. 1840;

Visto il R. decreto-legge 20 marzo 1940-XVIII, relativo alle concessioni ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, che estende agli invalidi ed agli orfani ed ai congiunti dei caduti nell'attuale guerra le disposizioni vigenti a favore degl'invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, che estende ai combattenti dell'attuale guerra le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-18;

Visto il R decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, riguardante le provvidenze a favore dei chiamati alle armi;

Visto il decreto del DUCE in data 11 ottobre 1941-XIX, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 15 ottobre 1941-XIX che autorizza l'espletamento dei concorsi per pubblici impieghi durante l'anno 1942-XX:

Decreta:

§ 1.

Sono indetti i seguenti concorsi a posti vacanti nei ruoli del personale tecnico, amministrativo e di vigilanza nei Regi istituti e nelle Regie scuole dell'ordine superiore tecnico:

Grado	Gruppo iniziale	Concorso	Scuola o istituto	N. dei posti	Prove esame
B	11°	Assistente	RR. Istituti tecnici industriali: chimico	2	scritta, pratica, orale
B	11°	Capofficina	RR. Scuole tecniche industriali: per l'aggiustaggio	1	scritta, grafica, pratica, orale
			per le macchine utensili	2	scritta, grafica, pratica, orale
			meccanico	4	scritta, grafica, pratica, orale
B	11°	Tecnico agrario	RR. Istituti tecnici agrari	1	due scritte, pratica, orale
B	11°	Tecnico agrario	RR. Scuole tecniche agrarie	2	due scritte, pratica, orale
B	11°	Segretario economo	RR. Istituti tecnici agrari e industriali e RR. Scuole tecniche industriali	12	due scritte, pratica, orale
C	13°	Prefetti di disciplina	RR. Scuole tecniche agrarie	2	scritta, orale

I concorsi anzidetti hanno luogo per esami.

§ 2.

Titoli di studio.

Per l'ammissione ai concorsi a posti di assistente e di capo officina nelle Regie scuole e nei Regi istituti tecnici industriali è richiesto il diploma di perito industriale capotecnico o di maestro d'arte nella specializzazione corrispondente al posto messo a concorso conseguito a norma dell'art. 65 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, o diplomi rilasciati dai Regi istituti industriali in base all'ordinamento di cui al R. decreto 31 ottobre 1923-II, n. 2523 o dalle preesistenti scuole professionali di 3° grado.

Per l'ammissione al concorso a posti di tecnico agrario nei Regi istituti e nelle Regie scuole tecniche agrarie è richiesto il diploma di perito agrario conseguito a norma dell'art. 65 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, o dell'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3214.

Per l'ammissione al concorso a posti di segretario economo è richiesto il possesso di uno dei titoli di studio seguenti:

a) diploma di abilitazione di istituto tecnico commerciale;

b) diploma di abilitazione tecnica (sezione commercio e ragioneria);

c) licenza da istituto commerciale;

d) licenza da istituto tecnico (sezione commercio e ragioneria).

Per l'ammissione al concorso a posti di prefetto di disciplina è richiesto uno dei seguenti titoli o titoli superiori:

a) licenza da scuola tecnica agraria o da scuola pratica o speciale di agricoltura;

b) licenza di scuola tecnica commerciale o da scuola commerciale;

c) licenza di scuola professionale di secondo grado;

d) licenza da scuola tecnica industriale o da scuola industriale;

e) diploma di ammissione a scuola media di secondo grado conseguito in base all'ordinamento del R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054, o licenza da scuola media di primo grado conseguita in base ai precedenti ordinamenti.

Le donne non sono ammesse ai concorsi.

§ 3.

Limiti di età.

Coloro che intendono partecipare ai concorsi predetti devono alla data del presente decreto aver compiuto l'età di 18 anni e non aver superato quella di 30 anni.

Il predetto limite massimo è aumentato di cinque anni per coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-18 o in qualità di legionari fiumani o che siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dell'Italia, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o abbiano partecipato in servizio non isolato all'estero alle relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV (legge 24 ottobre 1937-XV, n. 2179) e per coloro che hanno partecipato alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto.

Il limite massimo di età è aumentato ancora di quattro anni in favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa fascista, degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in conseguenza delle operazioni militari in servizio non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV o in conseguenza dell'attuale guerra, dei decorati al valore militare e di coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra; in favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, dei Sansepolcristi e di coloro che, essendo muniti di brevetto di ferito per la causa fascista, risultino iscritti al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il limite massimo di età è elevato a 39 anni per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose.

Il limite massimo di età di 30 anni è elevato inoltre:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. A tali effetti la prole naturale è equiparata, dal giorno del legale riconoscimento, alla legittima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore purchè complessivamente non si superino i 45 anni (art. 23 del R. decreto 21 agosto 1937-XV, n. 1542).

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per coloro che prestano servizio di ruolo nell'Amministrazione dello Stato o nelle Regie scuole e nei Regi istituti di istruzione tecnica;

b) per coloro che non abbiano potuto sostenere le prove scritte in concorsi indetti dopo la pubblicazione del decreto del Capo del Governo in data 10 ottobre 1934-XII, n. 242, perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare (art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343).

Delle domande e dei documenti.

La domanda di ammissione, da presentare nei modi e nei termine fissato nel § 5 deve indicare, con chiarezza e precisione, cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita, titolo di studio del candidato e l'istituto che lo ha rilasciato, il concorso a cui egli chiede di partecipare, il luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'educazione nazionale — Ufficio concorsi scuole medie — qualunque cambiamento del loro recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni causate da inesatte indicazioni date, o da mancate informazioni su i mutamenti di recapito.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato, rilasciato o vistato dal competente segretario o vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo, comprovante l'appartenenza del candidato al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione, nonchè il possesso della tessera per l'anno in corso.

Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini residenti all'estero, l'iscrizione ai Fasci all'estero dovrà essere comprovata mediante certificato rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero; nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922 detto certificato deve essere sottoposto alla ratifica del Segretario del P.N.F. o di uno dei Vice segretari del P.N.F. o dal segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.

Per i cittadini sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, per quelli residenti nel Regno sarà firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre alla indicazione dell'anno, del mese e del giorno dell'effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa non è stata interrotta e che tuttora perdura e dovrà essere vistato dal Ministro Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista o da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.

Coloro che hanno partecipato alla Marcia su Roma e i Sansepolcristi dovranno produrre il relativo brevetto.

I mutilati ed invalidi di guerra sono dispensati dal produrre detto certificato (R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163).

I candidati ex combattenti non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi ai concorsi a condizione che dimostrino con apposito certificato di aver presentato domanda di iscrizione al P.N.F.

Detti concorrenti potranno conseguire la eventuale nomina in ruolo sempre quando dimostrino nel termine che verrà assegnato dalla Amministrazione di aver ottenuto la iscrizione al Partito stesso. In caso contrario si intenderanno senza altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina in ruolo;

b) estratto dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale, o dal pretore competente;

c) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, se rilasciato a firma dell'ufficiale di stato civile, dal prefetto della Provincia, se rilasciato a firma del podestà come capo del Comune. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale e i cittadini albanesi;

d) certificato generale del casellario giudiziale; la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

e) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza da almeno un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà della precedente residenza entro l'anno, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato. La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della Provincia.

L'Amministrazione si riserva di assumere informazioni in modo insindacabile e con tutti i mezzi a sua disposizione, sulla condotta politica e civile dell'istante ed in conseguenza di escludere dal concorso, anche dopo l'inizio delle prove e dopo l'espletamento del concorso stesso, il candidato che non risultasse degno di parteciparvi.

Perciò che riguarda la condotta militare l'Amministrazione potrà valersi della facoltà di escludere anche se concorra l'estremo che il candidato abbia servito con fedeltà ed onore;

f) stato di famiglia legalizzato dal prefetto. (Questo documento deve essere presentato solo dai candidati che siano coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole).

Gli aspiranti coniugati devono inoltre presentare una dichiarazione in carta libera attestante se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera, e, nella affermativa, la data di matrimonio. La predetta dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve indicare se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

g) certificato di sana costituzione ed esente da difetti tali da impedire l'adempimento dei propri doveri rilasciato dal medico provinciale o militare o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto.

La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato, la firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, e quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto;

h) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento e, per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati arruolati, copia del foglio matricolare o dello stato di servizio munito, ove occorra, della relativa dichiarazione integrativa, o di quella attestante di aver partecipato alle operazioni militari in A. O. o alle operazioni militari in servizio non isolato all'estero. I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento che ne dichiari il motivo, o, comunque la propria posizione rispetto alle leggi sul reclutamento.

I candidati che trovansi a prestare servizio militare dovranno produrre una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione;

i) originale o copia autentica legalizzata del titolo di studio in base al quale si domanda l'ammissione;

l) fotografia del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente stesso sia munito di libretto ferroviario personale o di altro documento di identità con fotografia e firma autenticata rilasciata da un'Amministrazione statale, nel quale caso il candidato dovrà farne dichiarazione nella domanda;

m) dichiarazione rilasciata dall'Unione fascista fra le famiglie numerose da presentarsi, in aggiunta al documento di cui alla lettera f), dai concorrenti che siano soci di diritto dell'Unione stessa per comprovare tale qualità;

n) dichiarazione in carta semplice e sotto la propria responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica;

o) elenco in carta libera ed in duplice esemplare, dei documenti presentati;

p) ai documenti di rito i candidati possono unire i titoli che ritengono opportuno di presentare per attestare la propria eventuale condizione di ex combattenti, di mutilati od invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa

delle Colonie A. O., o in conseguenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero o in conseguenza dell'attuale guerra e di orfani per le cause stesse o di vedove.

I certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo; e quelli indicati alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*) e *g*), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nella città di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*) i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo, in una Amministrazione governativa, con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data del presente bando, con certificato rilasciato dalla competente autorità.

§ 5.

Norme per la presentazione dei documenti.

Le domande di ammissione, scritte su carta bollata da L. 8 e corredate di tutti i documenti di cui al precedente paragrafo, debbono pervenire al Ministero dell'educazione nazionale — Ufficio concorsi scuole medie — non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ai concorrenti che dimostrino di essere chiamati alle armi è consentita l'ammissione ai concorsi con la presentazione entro il termine anzidetto della sola domanda salvo l'obbligo di corredarla dei relativi documenti almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Coloro che partecipano contemporaneamente a più concorsi debbono presentare altrettante domande. I documenti possono essere uniti ad una sola delle domande presentate purchè a tutte le altre sia unita copia dell'elenco di cui al paragrafo precedente.

Quando si avvalga di tale facoltà il concorrente è tenuto a specificare nelle altre domande il concorso per il quale ha presentato la documentazione.

I documenti di rito debbono pervenire tutti unitamente alla domanda, entro il termine qui stabilito; la mancanza anche di un solo documento importa la esclusione dal concorso.

Qualora qualche documento sia formalmente imperfetto il Ministero potrà respingerlo, con invito a regolarizzarlo entro un termine, in ogni caso non superiore a 15 giorni dalla data della lettera di partecipazione, sotto pena di esclusione dal concorso.

Sono esclusi coloro le cui domande di ammissione ai concorsi perverranno al Ministero dopo il termine anzidetto, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali, o che non l'abbiano corredate, entro il termine stesso, di tutti i documenti di rito o non abbiano restituito, entro il termine loro assegnato debitamente regolarizzati i documenti di cui al comma precedente.

La data di arrivo delle domande si accerta dal bollo apposto dal competente ufficio del Ministero.

Nonostante la regolarità formale delle domande e dei documenti, il Ministro, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione ai concorrenti.

Saranno esclusi anche coloro che faranno riferimento a documenti ed a titoli presentati sia presso altre Amministrazioni sia presso questo Ministero.

§ 6.

Norme per gli esami.

Il Ministero decide dell'ammissione o della esclusione dal concorso.

Solo del provvedimento di esclusione si darà diretta comunicazione all'interessato; tale provvedimento è definitivo e contro esso non è quindi ammesso altro ricorso che quello al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re.

In mancanza di comunicazione di esclusione il candidato si intenderà senz'altro ammesso, salvo che il motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore, e dovrà quindi intervenire alle prove scritte di esame nei giorni che saranno indicati con successivo decreto Ministeriale, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale di questo Ministero, parte II, senza attendere alcun preavviso speciale o invito da parte del Ministero.

I candidati devono dimostrare la loro identità personale presentando prima di ciascuna delle prove di esame a cui siano chiamati alla commissione esaminatrice o di vigilanza la tessera di appartenenza al P.N.F. con fotografia, o la carta d'identità, o il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, o la tessera postale di riconoscimento personale, o il libretto militare (con fotografia) se sono ex combattenti o pensionati di guerra, oppure, mancando di tali documenti, la loro fotografia munita della loro firma, autenticata dall'autorità comunale di residenza o da un Regio notaio. La firma dell'autorità comunale deve essere autenticata dal prefetto della relativa provincia e quella del notaio dal presidente del Tribunale o dal pretore competente.

Il candidato ammesso ai concorsi che non si presenti nei giorni fissati o che manchi ad una delle prove è ritenuto come rinunciatario.

I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di quanto occorra per scrivere o disegnare, tranne la carta che sarà fornita dal Ministero, debitamente bollata, sia per la minuta sia per la bella copia.

Gli esami di concorso consisteranno:

1° per posti di assistente, in una prova scritta, in una prova pratica, e in una prova orale,

2° per posti di capofficina, in una prova scritta, in una prova pratica, in una prova grafica e in una prova orale;

3° per posti di tecnico agrario, in due prove scritte, una prova pratica e una orale;

4° per posti di segretario-economo, in due prove scritte, una pratica di dattilografia ed una orale,

5° per posti di prefetto di disciplina, in una prova scritta e una orale.

Tutte le prove di esame per i concorsi anzidetti verteranno sui programmi approvati con R. decreto 16 ottobre 1934-XII, n. 1840, ed annessi al presente bando in allegato *A*.

Sono ammessi alle prove orali e pratiche i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e grafiche con non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Le prove orali, la prova grafica di calligrafia e la prova pratica di dattilografia non s'intendono superate se non sia stata riportata, in ciascuna di esse, una votazione minima di sei decimi; per altre prove pratiche la votazione minima da riportare è di sette decimi.

I candidati ammessi alle prove orali e pratiche saranno chiamati a gruppi, con l'indicazione dei rispettivi giorni, direttamente o mediante comunicazione fatta nel Bollettino ufficiale di questo Ministero, parte II.

§ 7.

La graduatoria dei vincitori dei concorsi sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, integrato dal R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 211, e dal R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti ed ai legionari fiumani, agli iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, agli invalidi ed agli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, a coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, a coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano preso parte a relative operazioni militari, agli invalidi ed agli orfani dei caduti in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero, ai soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose e a coloro che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842, negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, e 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, nel R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, nel R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, nel R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, nella legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, e nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233.

§ 8.

Nomina.

I vincitori dei concorsi saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Durante questo periodo compete loro l'assegno fissato con decreto del Ministro per le finanze in applicazione dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.

Agli aventi diritto compete, altresì, l'aggiunta di famiglia giusta le vigenti disposizioni.

Sono esenti dal periodo di prova i vincitori che si trovino nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si rendano contemporaneamente o successivamente vacanti.

§ 9.

Restituzione dei documenti.

La restituzione dei documenti è, di regola, fatta a cura del Ministero dopo 180 giorni dalla data di pubblicazione dell'esito del concorso nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero.

Tuttavia i concorrenti potranno ritirarli anche prima, a loro cura e spese, purchè dichiarino su carta legale da L. 8 di non avvalersi della facoltà di ricorso contro l'esito dei concorsi.

§ 10.

A favore dei chiamati alle armi si riserva un numero di posti pari a quelli messi a concorso con il presente decreto, da conferire con le modalità che saranno a suo tempo stabilite.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 luglio 1942-XX

Il Ministro: BOTTAI

---

1. — PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO PER IL POSTO DI SEGRETARIO-ECONOMO

L'esame comprende:

a) una prova scritta di diritto;
b) una prova scritta di computisteria e ragioneria;
c) una prova pratica di dattilografia,
d) una prova orale.

Le prove scritte, della durata di 5 ore ciascuna, consistono nello svolgimento di un tema su argomento o argomenti della prova orale.

La prova orale, della durata di minuti 45, verte sulle seguenti materie:

NOZIONI DI DIRITTO CIVILE.

Nozioni di diritto e dell'ordinamento giuridico — Diritto oggettivo e soggettivo.

Fonti del diritto — Interpretazioni delle norme giuridiche — Limiti di efficacia delle norme giuridiche: nel tempo e nello spazio.

Le persone fisiche — Capacità di diritto e capacità di agire — Cittadinanza — Domicilio, residenza, dimora — Assenza.

Le persone giuridiche.

Distinzioni delle cose.

Diritti reali: proprietà e suoi modi di acquisto — Possesso: gradi, effetti e tutela.

Cenni generali sull'usufrutto, uso e abitazione: sulle servitù prediali.

Obbligazioni: fonti delle obbligazioni — Contratti: specie, requisiti, effetti.

Varie specie di obbligazioni.

Quasi contratti.

Effetti delle obbligazioni — Adempimento — Mora: caso fortuito.

Colpa — Dolo: risarcimento dei danni — Estinzione delle obbligazioni — Garanzia delle obbligazioni.

Delitti e quasi delitti.

I principali contratti speciali con particolare riguardo ai vari tipi di scuole e istituti di istruzione tecnica.

Cenni generali sulla trascrizione.

Cenni generali sulla prescrizione.

Principi generali sui diritti di famiglia.

Principi fondamentali sulle successioni legittime e testamentarie.

Principi generali sulle donazioni.

NOZIONI DI DIRITTO COMMERCIALE.

Concetto e fonti del diritto commerciale.

Atti di commercio — Il commerciante.

Diritti ed obblighi del commerciante.

Mediatori.

Le società commerciali — Nozioni generali e varie specie di società.

Caratteristiche peculiari delle obbligazioni commerciali — Mandato e commissione — Vendita — Le operazioni di borsa e contratto di riporto — Contratto di conto corrente — Pegno — Deposito e sue varie specie — Contratto di assicurazione — Contratto di trasporto.

Titoli di credito e le disposizioni sulle cambiali e sugli assegni.

Il fallimento e i suoi effetti.

Cenni sull'amministrazione e chiusura del fallimento.

Concordato giudiziario e concordato preventivo.

Reati in materia fallimentare.

Prescrizione commerciale.

Cenni di diritto industriale — L'Azienda industriale e i suoi elementi.

Marchi di fabbrica e privative industriali.

Nave — Le persone: proprietari, armatori, capitano, equipaggio.

NOZIONI DI DIRITTO PUBBLICO

Concetto ed elementi dello Stato.

Società delle Nazioni.

Caratteristiche dello Stato moderno — La distinzione dei poteri.

Ordinamento costituzionale dello Stato italiano — Lo Statuto del Regno — Lo Stato sovrano secondo il concetto fascista ed i suoi scopi.

Organi costituzionali dello Stato.

Il Re — Legge della successione — Prerogative Regie nei riguardi del potere legislativo, esecutivo e giudiziario.

Il Governo del Re — L'organizzazione del potere esecutivo secondo la legge 24 dicembre 1925-IV, n. 2263.

Il primo Ministro: sue funzioni e prerogative — I Ministri — Il Consiglio dei Ministri.

Il Gran Consiglio del Fascismo — Composizione, attribuzioni.

Il Parlamento: Senato e Camera dei Deputati — Composizione, attribuzioni — Immunità parlamentare.

La formazione delle leggi — Discussione e votazione — Sanzione del Re: promulgazione, pubblicazione.

Facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche — Leggi delegate: decreti-legge — Regolamenti e loro diverse specie — Circolari, istruzioni

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLO STATO ITALIANO.

I Ministeri: cenni sul loro ordinamento.

Le amministrazioni autonome.

Il Consiglio di Stato — La Corte dei conti — Ordinamento e funzioni di detti organi.

Il Consiglio di prefettura.

Il Prefetto.

Comune — Il podestà — Sue attribuzioni — La Consulta municipale — Il segretario comunale — Il Governatorato di Roma.

Provincia — Il preside ed il rettore provinciale.

La Giunta provinciale amministrativa: ordinamento e funzioni.

I beni pubblici — Demanio pubblico e beni patrimoniali dello Stato — Il patrimonio indisponibile — I beni di uso pubblico dei Comuni e delle Provincie — La espropriazione per causa di pubblica utilità.

La giustizia nell'amministrazione — Concetto della protezione giuridica nei confronti della pubblica amministrazione — Diritti ed interessi.

La giustizia ordinaria — Principi generali e limiti di tale giurisdizione.

Il ricorso gerarchico ed il ricorso straordinario al Re.

Le giurisdizioni amministrative — Principi generali.

ORDINAMENTO CORPORATIVO DELLO STATO ITALIANO.

Le associazioni professionali: riconoscimento giuridico — Struttura ed organi di dette associazioni — Loro particolari funzioni e poteri.

Associazioni di primo e secondo grado e associazioni di grado superiore.

Cenno sull'atuale inquadramento delle attività produttive nelle grandi Confederazioni nazionali

Controllo dello Stato sulle associazioni professionali.

Cenni sulla natura e sull'efficacia giuridica del contratto collettivo di lavoro — La Magistratura del lavoro.

Le Corporazioni: loro costituzione, loro attribuzioni.

Il Consiglio nazionale delle Corporazioni: sua composizione, sue attribuzioni.

Consigli e uffici provinciali dell'economia corporativa; loro costituzione, loro funzioni.

Legislazione sociale — Cenni sugli uffici di collocamento — Cenni sulle assicurazioni sociali (contro gli infortuni, l'invalidità e la vecchiaia; la tubercolosi, la disoccupazione involontaria; di maternità) — Cenni sull'Opera Nazionale Dopolavoro, Opera maternità e infanzia — Patronato Nazionale.

Norme generali sul contratto di impiego privato.

LEGISLAZIONE SCOLASTICA.

Ordinamento del Ministero della Educazione Nazionale — Servizi vari — Consiglio superiore (composizione, attribuzione).

Riordinamento della istruzione tecnica in base alla vigente legislazione.

Istruzione classica scientifica e magistrale — Istruzione superiore (Università e Istituti di istruzione superiore).

NOZIONI DI STATISTICA.

Cenni generali — L'ordine dei fenomeni collettivi — La ricerca della uniformità — Osservazione dei fenomeni collettivi — Metodo statistico.

Rilevazione dei fenomeni collettivi — Metodi e strumenti di rilevazione — Lo spoglio e l'aggruppamento dei dati — Cause di errori; cenni sui metodi per la scoperta e la correzione di essi.

Elaborazione dei dati statistici — Cenni sommari sui metodi di elaborazione dei dati — Medie, rapporti, indici, serie, seriazioni, ecc.

Rappresentazione dei dati statistici — Tabelle statistiche — Diagrammi — Cartogrammi — Uffici di statistica — Istituto centrale di statistica.

Cenni generali di statistica demografica ed economica.

COMPUTISTERIA E RAGIONERIA.

A) *Computisteria, sistemi monetari e parità monetarie.* Elementi di costi e ricavi mercantili — Interesse e sconto; varie specie.

Cambiali, tratte e pagherò cambiari — Varie specie di assegni e di vaglia bancari — Distinta di sconto — Conti correnti — Cambio — Fondi pubblici e privati — Quotazioni ed operazioni di borsa.

B) Ragioneria generale — Aziende in genere; varie specie; loro sclassificazioni — Inventario — Bilanci di previsione — Gestione della azienda e fatti amministrativi — Scritture computistiche — Sistemi e metodi di scritture — Forma della partita doppia — Rendiconto.

C) Ragioneria applicata, con speciale riguardo ai vari tipi di Scuola e di Istituto d'istruzione tecnica (contabilità agraria, industriale, mercantile).

D) Aziende pubbliche — Cenni sul patrimonio e sulla gestione della azienda dello Stato, degli enti autarchici e territoriali — Cenni sui preventivi e sui consuntivi.

E) Ordinamento amministrativo — Contabile delle Scuole ed Istituti d'istruzione tecnica.

DATTILOGRAFIA

La prova pratica di dattilografia consiste nello scrivere per la durata di 10 minuti un brano dettato, e nella formazione, nel termine stabilito dalla Commissione esaminatrice, di una tabella con dati numerici.

2. — PROGRAMMA DELL'ESAME PER IL POSTO DI TECNICO AGRARIO NEI REGI ISTITUTI TECNICI AGRARI E NELLE REGIE SCUOLE TECNICHE AGRARIE.

L'esame comprende due prove scritte, una prova pratica e una prova orale.

Le prove scritte sono: una di agraria e di economia rurale e una di contabilità agraria.

La prova scritta di agraria ed economia rurale consiste nella trattazione di un tema relativo a questioni pratiche di tecnica culturale riguardante una importante coltivazione erbacea od arborea e l'ordinamento dell'azienda rurale.

La prova scritta di contabilità agraria consiste nello svolgimento di un tema relativo all'impianto della contabilità di una azienda agricola di modesta importanza, oppure riguardante le registrazioni cronologiche e sistematiche, l'apertura e la chiusura dei conti nelle aziende condotte in economia, in affitto od a colonia.

La prova orale consiste in colloquio sugli argomenti compresi nei programmi degli Istituti tecnici agrari per le seguenti materie: agricoltura, economia rurale e zootecnica.

La prova pratica consiste nella esecuzione di uno o più esperimenti pratici, compresi fra quelli indicati nei programmi dell'esame di perito agrario per le materie: agricoltura, zootecnia, industrie agrarie, meccanica agraria.

Nella prova pratica il candidato dovrà dimostrare non solo di aver acquistato la necessaria pratica e sicurezza nelle varie operazioni ma di essere altresì in grado di illustrare le operazioni stesse agli alunni e di saperli guidare ad eseguire razionalmente.

3. — PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO PER IL POSTO DI PREFETTO DI DISCIPLINA.

L'esame comprende una prova scritta ed una prova orale.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema sopra argomenti relativi alla famiglia, al lavoro, alla scuola e alla vita nazionale.

La prova orale consta di tre parti: la prima riguarda la cultura generale, la seconda la matematica elementare e le nozioni di computisteria, la terza le nozioni varie e si svolge in base ai seguenti programmi:

CULTURA GENERALE.

Lettura, riassunto e commento di passi scelti.

Nozioni sulla storia d'Italia dal 1748 ai giorni nostri.

Elementi di geografia dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare.

Elementi di cultura fascista.

Matematica elementare e nozioni di computisteria.

Sistema metrico decimale, numeri complessi, potenze e radici, rapporti e proporzioni, regole del 3 semplice e del 3 composto, interesse e sconto, regola di miscuglio, regola di società.

Misura delle superfici delle principali figure geometriche; regole per la determinazione di aere e volumi dei più comuni solidi geometrici.

Compra-vendita, fatture, ricevute, quietanze, ordini di pagamento, effetti commerciali, conti correnti semplici e a interessi, trasporti.

NOZIONI VARIE.

Gli apparati principali del nostro corpo e le loro funzioni: respirazione, digestione — Sostanze alimentari e razioni; bevande — Innervazioni — La vista e l'udito — L'organo della loquela — L'olfatto.

Alcuni bisogni del nostro corpo, fame e richiesta alimentare, la sete e il sonno.

Pulizia del corpo e degli indumenti.

Esercizio dei muscoli e lavoro intellettuale.

Principali norme igieniche da osservarsi nei convitti.

Primi soccorsi nei casi d'urgenza — Accidenti per fulminazioni — Accessi convulsivi — Avvelenamenti — Asfissia — Corpi estranei — Puntura d'insetti

Malattie contagiose; le più importanti norme profilattiche.
Pratica di assistenza agli infermi.
L'educazione fisica, morale e civile nel convitto, nella casa o nella scuola.
Nozioni elementari sull'ordinamento amministrativo e corporativo dello Stato.
Nozioni elementari di statistica.

4. — PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO PER I POSTI DI ASSISTENTE NEGLI ISTITUTI TECNICI INDUSTRIALI.

L'esame comprende una prova scritta, una prova pratica, ed una orale.
Gli argomenti proposti e la loro trattazione saranno adeguati ai programmi d'insegnamento degli istituti industriali.
A) La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema riguardante una delle seguenti materie:
Chimica generale e analisi generale.
B) La prova pratica consisterà:
Nell'esecuzione di una o più prove stabilite nei programmi di laboratorio di analisi chimica generale.
C) La prova orale consisterà in un colloquio su argomenti compresi nel programma degli istituti industriali, secondo la trattazione che importa il grado di tali istituti, e riguardanti le materie indicate alla lettera *A*).

5. — PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO PER I POSTI DI CAPO OFFICINA.

L'esame comprende una prova scritta, una prova grafica, una prova pratica ed una prova orale.
A) La prova scritta consisterà nella risoluzione di un problema di applicazione numerica, riferentesi alle lavorazioni stabilite dai programmi di esercitazioni pratiche delle relative specializzazioni.
B) La prova grafica che potrà essere eventualmente riunita con la prova scritta, consisterà, in uno schizzo o in un disegno dal vero debitamente quotati, oppure in una rappresentazione a memoria di un organo di macchina o di un apparecchio o di una attrezzatura, oppure di un disegno a schema d'inventiva del candidato su dati assegnati.
C) La prova pratica consisterà nella esecuzione di uno o più lavori atti a saggiare la capacità del candidato in rapporto, sia alle mansioni connesse col posto messo a concorso, sia agli argomenti dei programmi di esercitazioni stabiliti per le relative specializzazioni.
E' in facoltà della Commissione esaminatrice di richiedere al candidato anche una relazione illustrativa sui procedimenti seguiti, sulle difficoltà incontrate e sulle apparecchiature ed attrezzature impiegate.
D) La prova orale consisterà in un colloquio sugli argomenti del programma stabiliti per le esercitazioni pratiche inerenti al posto messo a concorso.

(3444)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Graduatoria del concorso per titoli ad un posto di direttore dei servizi radiotecnici e di telecomunicazione (grado 7°, gruppo A) nel ruolo organico del personale dei marconisti del Real Corpo del genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 8 maggio 1924-II, n. 843;
Visto il R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 48;
Visto il R. decreto 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Visto il R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive modificazioni;
Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542;
Visto il R. decreto 29 dicembre 1941-XX, n. 1631, concernente le norme per il personale dei servizi radiotecnici e di telecomunicazione dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici;
Visto il proprio decreto 2 aprile 1942-XX, n. 5512, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1942-XX, registro 9, foglio 74, con il quale è stato bandito il concorso per titoli per la nomina del direttore dei servizi predetti;
Visti gli atti presentati dalla Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 5 luglio 1942-XX, n. 12959, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1942-XX, registro 17, foglio 87, e riconosciuta la regolarità del procedimento adottato dalla Commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati al concorso per titoli ad un posto di direttore dei servizi radiotecnici e di telecomunicazione (grado 7°, gruppo *A*) nel ruolo organico del personale dei marconisti del Real Corpo del genio civile:
1) ing. Mercatelli Ivan, con punti 41 (quarantuno);
2) ing. Quasimodo Vincenzo, ingegnere principale di sezione del Genio civile, con punti 31 (trentuno).

Art. 2.

L'ing. Mercatelli Ivan è conseguentemente dichiarato vincitore del concorso suddetto.
L'ing. Quasimodo Vincenzo è dichiarato idoneo nel concorso suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1942-XX

Il Ministro: GORLA.

(3459)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.